



Unità di informazione finanziaria

Rapporto annuale 2011

Roma, maggio 2012

INDICE

PREMESSA	5
SINTESI	7
1. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE	11
1.1 Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)	12
1.2 Gruppo Egmont	16
1.3 Iniziative in Europa	17
2 NORMATIVA NAZIONALE	20
2.1 Normativa primaria	20
<i>2.1.1 Le modifiche al D.lgs. 231/2007</i>	20
<i>2.1.2 Ulteriori disposizioni in materia di uso del contante</i>	21
<i>2.1.3 Altre modifiche alla disciplina legislativa</i>	23
2.2 Normativa secondaria	24
<i>2.2.1 Decreti ministeriali</i>	24
<i>2.2.2 Provvedimenti della Banca d'Italia</i>	24
2.3 Comunicazioni dell'Unità di informazione finanziaria	25
<i>2.3.1 Schemi di comportamento anomalo</i>	25
<i>2.3.2 Altre comunicazioni dell'UIF</i>	26
<i>2.3.3 Istruzioni sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette</i>	27
<i>2.3.4 Disposizioni per l'invio dei dati aggregati</i>	28
3 ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE	29
3.1 Linee di tendenza	29
<i>3.1.1 RADAR (Raccolta e Analisi Dati AntiRiciclaggio)</i>	31
3.2 Analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette. Provvedimenti di sospensione.	33
4 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO	37
4.1 Segnalazioni da intermediari finanziari e da altri soggetti esercenti attività finanziaria	37
<i>4.1.1 Caratterizzazione territoriale</i>	40
<i>4.2 Segnalazioni da imprese non finanziarie e da professionisti</i>	43
4.3 Tipologia delle operazioni segnalate	45
4.4 Casistica delle segnalazioni	46
5 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA	52
5.1 Segnalazioni di operazioni sospette	52

5.2 Liste di terrorismo e misure di congelamento	57
6. ANALISI DEI DATI AGGREGATI E ATTIVITÀ DI STUDIO	60
6.1 Analisi dei dati ai fini antiriciclaggio	60
6.2 Monitoraggio dei dati e attività di studio	66
7. ATTIVITA' DI CONTROLLO	70
7.1 Attività ispettiva	70
7.2 Irregolarità di rilievo amministrativo	73
8 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE	74
8.1 Collaborazione con FIU di altri paesi	74
8.2 Principali tipologie riscontrate nella collaborazione internazionale	75
8.3 Altre forme di collaborazione, studio e scambio di esperienze	76
9 COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E CON ALTRE AUTORITÀ NAZIONALI	78
9.1. Collaborazione con l'autorità giudiziaria	78
9.2 Collaborazione con altre autorità nazionali	79
10 ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE	81
10.1 Risorse umane e organizzazione	81
10.2 Risorse tecnologiche: la funzione informatica	82
GLOSSARIO	85
<hr/>	
<i>INDICE DEI RIQUADRI</i>	
▪ I nuovi standard per le FIU	13
▪ Il sistema internazionale delle liste di paesi	15
▪ Il contrasto alla corruzione	16
▪ Verso una nuova regolamentazione antiriciclaggio comunitaria	18
▪ “Trust” e operazioni sospette	47
▪ Rivolte della primavera araba: Il Caso della Libia	58
▪ Normativa antiriciclaggio e scudo fiscale – le verifiche presso le società fiduciarie “statiche”	71

PREMESSA

Il presente rapporto illustra l'attività svolta nel 2011 dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) nell'ambito dell'apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

L'art. 6, comma 5, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, prevede che il rapporto sia trasmesso al Parlamento per il tramite del Ministro dell'Economia e delle finanze, accompagnato da una relazione della Banca d'Italia sui mezzi finanziari e sulle risorse conferiti all'UIF e da un parere sull'azione dell'Unità redatto dal Comitato di esperti costituito ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

SINTESI

Nel corso del 2011 l'UIF ha svolto un'intensa attività sia sul versante internazionale, nelle molteplici sedi nelle quali si promuove il continuo affinamento degli strumenti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sia su quello interno, che continua a registrare una notevole crescita del flusso delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS).

Nelle competenti sedi internazionali i lavori sono stati finalizzati a rafforzare l'apparato di principi e regole per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro di provenienza illecita e del finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

In particolare, il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), sotto la presidenza italiana, ha completato la revisione delle 40 + 9 Raccomandazioni, adottando, nel febbraio del 2012, nuovi *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, compendiate in 40 Raccomandazioni.

Nell'ambito dell'Unione Europea sono continuati gli approfondimenti volti ad individuare i profili di criticità emersi nell'applicazione delle regole comunitarie antiriciclaggio; alla luce dei risultati delle analisi in corso e dei nuovi standard GAFI, ci si appresta ora ad una revisione della Direttiva 2005/60/CE (cd. terza Direttiva antiriciclaggio) e degli altri provvedimenti comunitari in materia.

Sul versante nazionale, l'UIF si è impegnata a far fronte alla perdurante tendenza alla crescita delle segnalazioni di operazioni sospette. Nel corso del 2011 ne sono pervenute 49.075, con un aumento del 31,5 % rispetto all'anno precedente.

Al rilevante aumento delle segnalazioni in entrata è corrisposto un incremento delle segnalazioni esaminate: complessivamente, sono state analizzate e trasmesse al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) 30.596 segnalazioni, con una crescita, rispetto all'anno precedente, del 13,4 %.

Nonostante i continui aumenti di produttività conseguiti dall'Unità nell'analisi finanziaria delle SOS, l'ingente e perdurante crescita del numero di segnalazioni in entrata ha determinato un incremento dello stock di SOS in attesa di lavorazione.

In collaborazione con le altre autorità componenti l'apparato antiriciclaggio nazionale, l'UIF ha individuato e sta attivando le opportune misure regolamentari e organizzative finalizzate a fronteggiare il flusso crescente delle segnalazioni. A tal fine l'Unità si è impegnata in una profonda revisione dei processi operativi attraverso l'adozione di criteri e di strumenti che consentano di graduare l'ampiezza e la

profondità delle analisi al livello di rischio delle singole segnalazioni. Importanti, anche sotto questo profilo, sono le opportunità offerte dal nuovo efficace sistema informatico di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette attraverso la rete internet (RADAR) interamente realizzato all'interno dell'Istituto in collaborazione con i competenti Servizi della Banca. Sempre più ambiziosi obiettivi s'intendono conseguire nel prossimo futuro, con l'attuazione del progetto di *Data Warehouse*, che consentirà un migliore sfruttamento del patrimonio informativo dell'Unità.

Al fine di sensibilizzare i soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, anche nel corso del 2011 l'UIF ha partecipato con propri relatori a numerose iniziative formative organizzate da associazioni di categoria e organismi associativi, che hanno rappresentato preziose occasioni di approfondimento, confronto e condivisione di criteri e comportamenti sulle tematiche connesse all'antiriciclaggio. Per il 2012, inoltre, è stata avviata una serie di attività miranti a migliorare la qualità delle segnalazioni, attraverso un ciclo di incontri con singoli soggetti obbligati, per favorire l'apprendimento di tutte le potenzialità del nuovo sistema segnaletico.

Le transazioni in contante e i bonifici continuano ad essere le tipologie di operazioni maggiormente segnalate.

Crescente importanza hanno assunto nel tempo i vincoli all'uso del contante contemplati nella normativa antiriciclaggio come strumento di lotta all'evasione fiscale, con la finalità di far emergere i pagamenti dell'economia sommersa. La soglia nell'utilizzo del contante nei pagamenti – inizialmente fissata a 5.000 euro dal DL 78/2010 – è stata abbassata prima a 2.500 euro (DL 138 del 13 agosto 2011) e, in seguito, all'attuale importo di 1.000 euro (DL 201 del 6 dicembre 2011). Negli ultimi mesi dello scorso anno l'abbassamento del limite a 2.500 euro ha accentuato la flessione nell'uso del contante, già in atto per la fisiologica evoluzione del sistema dei pagamenti.

Al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da segnalare, l'UIF ha il compito di diffondere schemi e modelli di comportamento anomalo sul piano economico-finanziario, relativi a specifici settori di operatività o a singoli fenomeni. Nel corso del 2011 sono stati considerati i casi delle frodi nell'attività di *leasing* e dell'usura. La comunicazione del 9 agosto 2011, in materia di usura, aggiorna lo schema emanato nel settembre 2009 alla luce dei risultati degli accertamenti ispettivi e degli approfondimenti cartolari eseguiti nel corso dell'anno su operazioni sospette riconducibili a tale fenomeno. Da ultimo, in data 16 marzo 2012, l'UIF ha pubblicato lo schema di comportamento anomalo relativo al rischio di frodi nell'attività di *factoring*. Il coinvolgimento, in tale tipologia di contratto, di numerosi soggetti economici aumenta le possibilità di un suo distorto utilizzo a fini criminali e, conseguentemente, l'esposizione al rischio di riciclaggio degli intermediari operanti nel settore.

Nell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo l'UIF analizza i flussi finanziari anche per lo studio di fenomeni riferiti, ad esempio, a particolari aree territoriali, settori dell'economia e strumenti di pagamento. Per tali finalità l'UIF utilizza, in particolare, le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate ("S.A.R.A.") ricevute mensilmente dalle banche e dagli altri intermediari indicati dalla normativa. Tali flussi segnalatici sono stati oggetto di importanti modifiche nel corso dell'anno per accrescerne il livello di dettaglio e le potenzialità di analisi.

Prosegue l'attività ispettiva dell'UIF volta, da un lato, ad approfondire sotto il profilo finanziario segnalazioni di operazioni sospette ovvero operazioni sospette non segnalate di cui l'Unità viene comunque a conoscenza, dall'altro, a verificare l'osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con specifico riguardo agli obblighi di collaborazione attiva. Le ispezioni si basano sull'individuazione e sull'approfondimento di posizioni caratterizzate da profili di anomalia. In tale contesto, l'attività ispettiva può evidenziare disfunzioni operative e anomalie procedurali significative e fornire anche indicazioni utili all'Organo di Vigilanza circa il grado di *compliance* aziendale in materia di antiriciclaggio.

Nel 2011 l'UIF ha effettuato 20 ispezioni, di cui 12 interventi di tipo "mirato" e 8 di carattere più ampio.

Di particolare rilevanza sono state le ispezioni effettuate presso società fiduciarie per verificare il corretto adempimento degli obblighi anti-riciclaggio nelle operazioni di rimpatrio delle disponibilità illecitamente detenute all'estero ai sensi della normativa sul c.d. "scudo fiscale".

Tra le tipologie di operazioni sospette individuate in sede ispettiva, spicca il fenomeno dell'utilizzo anomalo di carte di pagamento, talora emesse da intermediari esteri, a fini di prelievo di ingenti quantità di denaro contante presso sportelli automatici (ATM).

Anche nel 2011 l'UIF ha intrattenuto una proficua attività di scambio d'informazioni e di collaborazione con la magistratura. In particolare, si è registrato un significativo incremento delle richieste di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria: sono pervenute complessivamente 170 richieste da parte di Procure e Direzioni Distrettuali Antimafia, a fronte delle 118 del 2010.

Per corrispondere a tali richieste, l'UIF ha condotto i necessari approfondimenti e reso disponibili le segnalazioni di operazioni sospette, unitamente alle relazioni tecniche, e le informative pervenute dalle *Financial Intelligence Unit* (FIU) estere, nel rispetto dei previsti requisiti di riservatezza e confidenzialità.

La collaborazione con l'autorità giudiziaria si è dimostrata particolarmente proficua, in quanto l'analisi finanziaria svolta in relazione a fattispecie oggetto di indagine ha consentito di approfondire la conoscenza di nuove tecniche e modalità operative di riciclaggio. Proprio tale collaborazione ha reso possibile utilizzare e

valorizzare le informazioni acquisite ai fini dell'elaborazione — sopra richiamata — di nuovi schemi di comportamento anomalo in materia di usura e *leasing*.

A fini di approfondimento delle segnalazione di operazioni sospette e di collaborazione con l'autorità giudiziaria italiana si è mantenuto intenso lo scambio di informazioni con le FIU estere.

In conclusione, non può non sottolinearsi con soddisfazione che i rapporti di collaborazione con le altre autorità impegnate nel contrasto del riciclaggio e, più in generale, nella lotta alla criminalità divengono sempre più stretti e fruttuosi e sono contrassegnati da unità d'intenti in un clima di crescente e reciproco apprezzamento.

1. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

Nel corso del 2011 si è intensificato nelle competenti sedi internazionali l'impegno volto a rafforzare l'apparato di principi e regole per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro di provenienza illecita e del finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha completato la revisione delle 40 + 9 Raccomandazioni, adottando, nel febbraio del 2012, nuovi *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, compendiate in 40 Raccomandazioni. I nuovi standard realizzano un sistema più completo ed efficace per il contrasto della criminalità economica.

Rilevanti innovazioni sono state introdotte – con la collaborazione del Gruppo Egmont e tenendo conto degli standard da esso elaborati – anche nelle materie di specifico interesse per le *Financial Intelligence Unit* (FIU), al fine di accrescere l'efficacia della loro azione, a livello sia domestico sia internazionale, in un quadro di più ampia collaborazione reciproca.

Nell'ambito dell'Unione Europea sono stati avviati approfondimenti volti a individuare i profili di criticità emersi nell'applicazione delle regole comunitarie antiriciclaggio; alla luce dei risultati delle analisi in corso e dei nuovi standard GAFI, ci si appresta ora a una revisione della Direttiva 2005/60/CE (cd. terza Direttiva antiriciclaggio) e degli altri provvedimenti comunitari in materia.

Parallelamente all'attività di *standard setting*, il GAFI e il Gruppo Egmont hanno continuato a monitorare l'evoluzione delle pratiche criminali in ambito economico e finanziario, al fine di individuare nuove tipologie di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e valutare l'efficacia degli esistenti presidi di prevenzione e contrasto in relazione ai rischi emergenti.

Allo stesso tempo, la collaborazione tra le autorità dei diversi paesi è aumentata in intensità e si è arricchita nelle forme. Per quanto attiene in particolare alle FIU, il volume degli scambi di informazioni è sensibilmente aumentato, grazie anche all'azione del Gruppo Egmont, che ha registrato un ulteriore ampliamento del numero delle FIU aderenti.

In questo contesto si riporta di seguito un sintetico quadro complessivo dell'attività dei principali organismi internazionali impegnati nel contrasto del riciclaggio, ai cui lavori l'UIF ha partecipato attivamente.

1.1 Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)

La revisione degli standard GAFI

Nel corso dell'Assemblea Plenaria del febbraio 2012 il GAFI ha approvato, al termine di un laborioso processo di revisione durato oltre due anni, le nuove Raccomandazioni. Tenendo conto dell'esperienza maturata nell'applicazione degli standard introdotti nel 2003, delle criticità riscontrate nel terzo ciclo di valutazione dei sistemi antiriciclaggio nazionali e dell'evoluzione dei rischi, sono state introdotte innovazioni volte a potenziare la complessiva efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della "proliferazione".

Ampliamento dei reati-presupposto ai reati fiscali

A testimonianza dell'accresciuta attenzione del GAFI verso i collegamenti tra riciclaggio e illeciti tributari, le violazioni fiscali sono state ricomprese nell'ambito dei reati-presupposto del riciclaggio; nelle precedenti Raccomandazioni, esse dovevano figurare in tale ambito solo in presenza di sanzioni di entità particolarmente elevata.

La sistematizzazione dell'approccio risk-based

È stato esteso e razionalizzato l'approccio basato sul rischio, nel precedente sistema ancora caratterizzato da alcune incertezze e ambiguità che ne hanno reso difficile l'efficace applicazione in tutti i paesi. La considerazione del rischio informa ora globalmente, con maggiore chiarezza, l'assetto regolamentare, l'azione delle autorità, la *compliance* dei soggetti obbligati.

Fondamento del Risk-Based Approach nelle nuove Raccomandazioni è lo svolgimento di un accurato risk assessment nazionale, su base periodica. La nuova Raccomandazione 1 rende esplicita la necessità che ciascun paese definisca un idoneo sistema per la valutazione dei rischi, anche designando apposite autorità per svolgere tale valutazione ed elaborare misure commisurate ai rischi.

Adeguate verifica

Nelle nuove Raccomandazioni sono stati affinati gli obblighi preventivi di adeguata verifica della clientela, chiarendone le modalità di adattamento alle caratteristiche del rischio e rafforzandone l'intensità nei casi di maggiore esposizione. A questo riguardo, anche le "Persone Politicamente Esposte" (PEP) domestiche, oltre a quelle estere, devono essere ora sottoposte a misure obbligatorie di verifica rafforzata. Sono state anche introdotte misure più incisive per assicurare la trasparenza delle società e degli enti e per l'individuazione delle persone fisiche controllanti (cd. "titolari effettivi").

Pur lasciando adeguata flessibilità per tenere conto dei diversi sistemi giuridici nazionali, i nuovi standard rendono necessario introdurre meccanismi per la raccolta e la conservazione di informazioni sull'assetto societario e sulla titolarità effettiva degli enti e delle società. Il GAFI ha deciso di rafforzare lo standard sull'uso di schermi societari che ostacolano l'identificazione del titolare effettivo, definendo specifiche modalità per consentirne agevolmente e univocamente l'individuazione. In particolare, il GAFI indica agli Stati membri i meccanismi da attivare per assicurare la trasparenza delle informazioni societarie, anche con riferimento all'assetto partecipativo e di controllo (ad es. obbligo di registri aziendali sugli azionisti, istituzione di pubblici registri delle imprese). Tali informazioni devono essere periodicamente aggiornate e facilmente accessibili da parte delle autorità coinvolte nella lotta al riciclaggio e dei soggetti tenuti alle misure di adeguata verifica sulla clientela. Disposizioni simili sono state introdotte anche per i trust e altri schemi analoghi, specie per l'identificazione dei trustee e dei beneficiari.

Misure rafforzate di verifica devono essere applicate anche in relazione ad attività che comportano l'impiego di tecnologie operative di carattere innovativo o la

commercializzazione di nuovi prodotti finanziari; viene così esteso l'approccio precedente che considerava particolarmente rischiose solo le forme di operatività a distanza e per via telematica.

Nel corpo delle Raccomandazioni sono ora compendiate anche gli standard antiterrorismo introdotti nel 2001 attraverso le apposite Raccomandazioni "speciali". Sono state inoltre adottate misure specifiche volte a fronteggiare il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in conformità alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Contrasto del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa

Tra i temi di fondo delle Raccomandazioni figura anche il rafforzamento delle FIU e dei meccanismi della collaborazione internazionale tra queste. Le nuove regole traggono ispirazione dagli standard del Gruppo Egmont, l'Organizzazione internazionale che raggruppa le FIU di 127 paesi.

Gli standard relativi alle FIU intendono adeguare le precedenti indicazioni, sintetiche e scarsamente armonizzate, sulla stessa definizione di "FIU", sulle attività che essa deve svolgere, sulle informazioni che devono essere utilizzate. Le regole più specifiche che sono state introdotte favoriscono la convergenza verso pratiche e metodi uniformi, pur a fronte di diversi modelli organizzativi adottati a livello nazionale. Dall'ampliamento dei poteri esercitabili e delle informazioni disponibili per l'analisi trarranno giovamento anche l'ampiezza e l'efficacia dello scambio di informazioni sul piano internazionale.

Standard per le FIU

I NUOVI STANDARD PER LE FIU

La funzione di analisi è stata confermata quale elemento caratterizzante della FIU e tratto distintivo rispetto ai compiti di accertamento investigativo. È attraverso l'analisi che le FIU apportano il proprio "valore aggiunto" e, per accrescerlo, la nuova Raccomandazione 29 specifica che, sebbene tutte le informazioni disponibili debbano essere tenute presenti, la FIU deve concentrare il proprio intervento sui fatti ritenuti più rilevanti. S'introduce così un elemento di selettività nella funzione di analisi, al quale si commisura anche l'efficacia dell'operato della FIU.

A fronte del progressivo aumento delle segnalazioni ricevute, l'UIF è da tempo impegnata nella definizione di criteri per la determinazione del grado di rilevanza e per la selezione di casi significativi. Su questi ultimi si concentra l'impegno di analisi.

I nuovi standard, inoltre, distinguono l'analisi in "operativa" e "strategica": la prima fa riferimento a soggetti e operazioni specifiche; la seconda è rivolta all'individuazione di più generali fenomeni e andamenti, attraverso l'esame di pratiche ricorrenti e l'enucleazione di schemi di anomalia.

Accanto all'attività direttamente rivolta all'approfondimento di operazioni specifiche l'UIF ha impostato anche un'attività di analisi strategica, diretta all'individuazione di fenomeni generali, che potrà trarre sostegno dallo sviluppo del dibattito internazionale e dal confronto con le controparti estere.

Nei nuovi standard del GAFI, anche la "disseminazione" alle autorità investigative assume una connotazione selettiva. L'informativa fornita dalla FIU è infatti riferita solo agli approfondimenti che hanno prodotto risultati positivi, senza estendersi necessariamente a ogni singola segnalazione ricevuta. Viene in questo modo delineato un modello di FIU che, tra tutte le informazioni ricevute, deve essere in grado di selezionare quelle significative, concentrando su di esse sia l'analisi che la successiva disseminazione, con l'obiettivo di

accrescere l'efficienza dell'intero processo.

La prassi seguita dall'UIF di trasmettere agli organi investigativi anche le SOS da cui non emerge un interesse sotto il profilo finanziario è motivata dall'indisponibilità di informazioni di carattere investigativo e giudiziario.

Le nuove Raccomandazioni rendono obbligatoria l'attribuzione alle FIU del potere di richiedere ai segnalanti informazioni ulteriori rispetto a quelle trasmesse. Nell'assetto precedente l'attribuzione alle FIU di tale potere era facoltativa. A livello di criterio generale, le FIU devono avere accesso a informazioni nella misura necessaria a "svolgere in maniera appropriata la funzione di analisi".

In Italia l'UIF è già dotata della capacità di richiedere informazioni a tutti i soggetti destinatari delle misure antiriciclaggio.

Per quanto riguarda la collaborazione internazionale, le nuove Raccomandazioni del GAFI stabiliscono un obbligo generale di prestare la più ampia collaborazione possibile e limitano la possibilità di rifiuto a pochi casi tassativi. Vengono precisati requisiti minimi per le richieste e le modalità possibili per l'utilizzo delle informazioni scambiate, che viene comunque subordinato al previo consenso della controparte per ogni eventuale impiego ulteriore. Tra le novità principali figura la previsione dell'obbligo per le FIU di esercitare tutti i propri poteri informativi e di analisi anche per ottenere le informazioni da fornire alle controparti estere. Si sancisce in tal modo che il sospetto rappresentato da un'autorità estera merita la stessa attenzione di un sospetto oggetto di approfondimento domestico, secondo un criterio di reciproco riconoscimento.

Le nuove regole potranno ridurre sensibilmente i tradizionali problemi della collaborazione internazionale legati alla incapacità di controparti estere di avere accesso alle informazioni necessarie ovvero di fornirle e renderne possibile l'utilizzo. A quest'ultimo riguardo, non possono però ignorarsi le difficoltà che potranno derivare dalle persistenti differenze nel "paniere" delle informazioni disponibili o accessibili alle diverse FIU. Tali difficoltà potrebbero essere amplificate da un'applicazione eccessivamente formalistica del generale principio della reciprocità espressamente enunciato nei nuovi standard.

Le Raccomandazioni sono accompagnate da dettagliate "Note Interpretative" che formano parte integrante dei nuovi standard. Su questa base verrà aggiornata anche la "Metodologia", contenente i criteri da utilizzare per la valutazione della conformità agli standard. Al contempo, verranno elaborate linee-guida e documenti di best practice per favorire l'applicazione dei nuovi standard in numerose materie. Indicazioni specifiche verranno dedicate alla valutazione della "efficacia" delle misure adottate ai sensi delle Raccomandazioni nel Quarto Ciclo di mutual evaluation che verrà prossimamente avviato. Un gruppo di lavoro ad hoc del GAFI è stato incaricato di elaborare un metodo per la definizione e la valutazione dell'efficacia.

Le liste dei paesi non cooperativi e dei paesi "terzi equivalenti"

È proseguito l'impegno del GAFI per l'individuazione di paesi che presentano carenze nei propri sistemi antiriciclaggio. Gli obiettivi perseguiti sono quelli di evidenziare fattori di rischio nel sistema internazionale e favorire l'allineamento agli standard comuni da parte di tutti i paesi.

Nel recente Public Statement di febbraio 2012 viene confermata la necessità di applicare contromisure specifiche nei confronti di controparti Nord-Coreane e Iraniane. A parte, vengono indicati paesi che, pur evidenziando un grado minore di rischio, presentano persistenti criticità; nei loro confronti, le contromisure da applicare variano in dipendenza delle caratteristiche del rischio.

IL SISTEMA INTERNAZIONALE DELLE LISTE DI PAESI

La coesistenza di molteplici liste di paesi compilate da vari organismi operanti nel campo del contrasto al riciclaggio, tenendo conto della esposizione a specifici rischi ovvero del grado di allineamento a regole internazionali, rende il sistema particolarmente complesso. La complessità è determinata anche dalla diversa natura delle liste, “bianche” o “nere”, e dai diversi effetti che esse producono.

Il GAFI pubblica e aggiorna due liste “negative” caratterizzate da diversa pericolosità stimata e diverse conseguenze.

Vi è anzitutto una lista nera, con paesi nei cui confronti gli Stati membri devono adottare “contromisure”, in base a quanto specificato nel *Public Statement* che accompagna la lista. La Raccomandazione 19 fornisce la “base giuridica” per questo istituto, chiarendo che resta ferma la necessità di adottare misure ulteriori in presenza di rischi specifici. La lista attualmente contiene Corea del Nord e Iran.

Vi è poi una seconda lista con paesi caratterizzati da “deficienze strategiche” che, tuttavia, hanno intrapreso un processo virtuoso di riforma. Per questi paesi (Bolivia, Cuba, Etiopia, Ghana, Indonesia, Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sao Tomé and Principe, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Tanzania e Turchia) le contromisure vanno configurate in concreto alla luce del rischio specifico che ogni stato membro del GAFI deve valutare in base alla propria peculiare esposizione.

Le contromisure attengono soprattutto all'adozione di adeguati presidi di verifica nei confronti delle controparti provenienti dai paesi listati, tenendo ad ogni modo conto, in ciascun caso, dei rischi peculiari. In ambito comunitario, per contenere al minimo le possibili discrepanze, è allo studio un approccio comune dei paesi membri dell'Unione per il recepimento del *Public Statement* del GAFI.

Nell'Unione Europea viene seguito un diverso approccio, fondato sulla compilazione di una lista “bianca” di paesi caratterizzati da regimi antiriciclaggio equivalenti a quello comunitario. La lista, così come i criteri per determinare l'equivalenza, costituiscono il prodotto di un *Common Understanding* degli Stati membri, non essendo previsti dalle regole comunitarie. I criteri per l'equivalenza si basano sui *rating* assegnati nelle valutazioni svolte dal GAFI e dagli altri organismi internazionali competenti; sussistono comunque margini di discrezionalità per tenere conto di ulteriori informazioni disponibili e dell'esperienza dei rapporti bilaterali. A febbraio 2012 nella lista figurano dodici “paesi equivalenti”: Australia, Brasile, Canada, Giappone, Hong Kong, India, Messico, Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Sudafrica e Svizzera. La condizione di equivalenza consente, in particolare, di applicare misure di verifica in forma semplificata nei confronti delle controparti bancarie dei relativi paesi interessati. In linea con le regole internazionali sull'approccio basato sul rischio, non sono tuttavia consentite deroghe automatiche, restando sempre necessaria la valutazione dell'esposizione in concreto a fattori di rischio.

Il GAFI ha proseguito nel 2011 l'attività di ricognizione delle nuove tipologie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In tale ambito sono stati pubblicati rapporti relativi alla corruzione, alla pirateria marittima collegata a rapimenti e alla richiesta di riscatti, all'immigrazione clandestina e allo sfruttamento dell'immigrazione e del traffico di esseri umani.

[Altre attività del GAFI](#)

Particolare attenzione è stata rivolta all'approfondimento del fenomeno della corruzione e ai relativi collegamenti con il riciclaggio, anche nella prospettiva di individuare specifici fattori di rischio e idonee contromisure.

IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE¹

Nel settembre del 2009 il G20 ha richiesto al GAFI di potenziare il contributo al contrasto della corruzione attraverso il rafforzamento dei propri standard in materia di verifica della clientela, titolarità effettiva e trasparenza.

Nella consapevolezza dei collegamenti tra la corruzione e il riciclaggio, il GAFI ha elaborato specifiche linee guida per ampliare l'efficacia anticorruzione dei presidi antiriciclaggio. Proprio per tenere conto dei rischi connessi alla corruzione, nelle nuove Raccomandazioni sono stati rafforzati i presidi relativi alle “persone politicamente esposte” (PEP), in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003.

Nel 2011 è stato completato uno studio specificamente rivolto all'analisi del riciclaggio dei proventi della corruzione.

In tale contesto viene evidenziata la notevole varietà di tipologie di corruzione, cui corrispondono non solo diverse fattispecie penali in differenti ordinamenti, ma anche diverse modalità per il successivo reimpiego dei proventi illecitamente ottenuti.

La ricerca tipologica del GAFI ha posto in luce alcuni metodi e strumenti ricorrenti di riciclaggio: impiego di veicoli societari e schermi fiduciari, ricorso a professionisti specializzati (*gatekeepers*), trasferimenti verso giurisdizioni estere con regimi societari e fiscali privilegiati, utilizzo di prestanome, impiego di contante.

L'applicazione delle Raccomandazioni del GAFI contribuisce anche al mantenimento (o al ripristino) di condizioni di integrità nel settore pubblico. Si evidenzia l'importanza, in particolare, degli standard che richiedono che le autorità antiriciclaggio siano dotate di risorse adeguate in numero e qualità, possiedano sufficiente indipendenza operativa, siano libere da influenze o interferenze indebite. Per quanto riguarda il settore privato, rivestono importanza le Raccomandazioni che impegnano gli intermediari finanziari e gli altri destinatari dei presidi antiriciclaggio a possedere requisiti di idoneità professionale e di onorabilità e a dotarsi di adeguati sistemi organizzativi, di funzioni di controllo interno e di presidi di *audit*.

Sulla base degli approfondimenti sulle tipologie, il GAFI elaborerà “indicatori di anomalia” idonei a rilevare transazioni collegate a ipotesi di corruzione. L'impegno verrà anche rivolto alla predisposizione di apposite linee guida e *best practices* per gli intermediari e gli altri soggetti obbligati e l'individuazione di apposite contromisure nei confronti di controparti di paesi privi dei necessari presidi contro la corruzione.

1.2 Gruppo Egmont

Nel 2011 sette FIU sono state ammesse nel Gruppo Egmont, portando a 127 il numero dei membri. L'estensione globale dell'Organizzazione, in costante espansione sin dal suo avvio nel 1995, si riflette nelle Raccomandazioni del GAFI, che ora dispongono che le FIU debbano compiere i passi necessari per divenire membri del Gruppo, uniformandosi ai suoi standard.

¹ Sulla corruzione si veda anche quanto illustrato al § 4.4.

Il Gruppo Egmont ha partecipato attivamente al processo di revisione delle Raccomandazioni del GAFI relative alle FIU. Molte delle innovazioni introdotte nelle Raccomandazioni discendono proprio dagli standard Egmont o dagli approfondimenti condotti dal Gruppo sulle caratteristiche e le prassi operative delle FIU.

In tema di regole sulla collaborazione internazionale, Egmont ha dedicato particolare attenzione ai nuovi standard in materia di scambio di informazioni cosiddetto “diagonale”, ovvero tra autorità estere non omologhe.

Nel luglio del 2011 il Gruppo ha adottato una “Risoluzione” con la quale le FIU si impegnano a usare in ogni caso i propri canali bilaterali di collaborazione anche per la trasmissione di informazioni destinate ad autorità terze: l’interposizione della FIU controparte fornisce adeguate garanzie di sicurezza, consentendo al contempo di realizzare lo scambio “diagonale” attraverso la successiva informativa dell’autorità destinataria finale.

Egmont è particolarmente impegnato anche nell’elaborazione di propri standard aggiornati per le FIU. Tra i temi in discussione figura, tra l’altro, la possibilità di introdurre la previsione – non inserita nelle nuove Raccomandazioni del GAFI, ancorché prevista dalla Convenzione di Varsavia del 2005² del Consiglio d’Europa – di forme di collaborazione per la sospensione dell’esecuzione di operazioni sospette su richiesta di controparti estere.

In collaborazione con la Banca Mondiale, il Legal Working Group del Gruppo Egmont ha avviato uno studio relativo alle caratteristiche e all’applicazione pratica del potere di sospensione delle operazioni sospette, di cui sono attualmente dotate circa la metà delle FIU membri dell’Organizzazione.

Per ciò che attiene alla verifica del rispetto delle regole vigenti da parte delle FIU aderenti, il Gruppo Egmont ha adottato, nel luglio del 2011, un preavviso di sospensione nei confronti della FIU svizzera, rilevando che quest’ultima non è in grado di scambiare informazioni finanziarie relative a segnalazioni di operazioni sospette. In conseguenza del provvedimento, le autorità svizzere hanno assunto iniziative per promuovere idonee modifiche legislative.

L’UIF è particolarmente attiva nell’ambito del Gruppo Egmont. Un funzionario dell’Unità ricopre la carica di *chairman* del *Legal Working Group*.

1.3 Iniziative in Europa

Gli ordinamenti antiriciclaggio degli Stati membri dell’Unione Europea sono caratterizzati da un elevato grado di omogeneità, grazie all’uniforme matrice comunitaria. I rapporti tra le autorità competenti sono particolarmente stretti e frequenti, favoriti anche dalla condivisione di regole e strumenti.

² Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, 16 maggio 2005.

Il Comitato per la Prevenzione del Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo, presieduto dalla Commissione Europea, offre ai paesi membri un'utile sede di confronto e coordinamento. Nel corso del 2011 il Comitato ha proseguito l'esame di questioni relative all'applicazione di presidi antiriciclaggio nel contesto europeo armonizzato.

In particolare, il Comitato si è soffermato sulla disciplina applicabile agli intermediari finanziari operanti in più stati membri in regime di libera prestazione di servizi e per il tramite di agenti, specie per quanto riguarda l'esercizio dei controlli e l'individuazione delle FIU competenti a ricevere la segnalazione di operazioni sospette. Nell'ambito dell'attività del Comitato, inoltre, gli Stati membri hanno aggiornato i criteri per l'individuazione di paesi con regimi antiriciclaggio "equivalenti" e hanno apportato modifiche alla relativa lista.

Uno studio sull'applicazione della terza direttiva, completato dalla Commissione europea nel 2010, ha evidenziato l'esistenza di numerose discrepanze tra gli assetti normativi degli Stati membri, pur a fronte di un elevato grado di armonizzazione per gli aspetti più rilevanti. Sulla base delle criticità emerse, verrà elaborata una nuova regolamentazione comunitaria, necessaria anche per tenere conto delle Raccomandazioni del GAFI.

VERSO UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO COMUNITARIA

La vigente terza Direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE ha dato attuazione nell'Unione Europea alle Raccomandazioni del GAFI del 2003. Un confronto iniziale con gli Stati membri sulle linee di riforma è stato avviato dalla Commissione Europea nell'ambito del Comitato per la Prevenzione del Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo. Nella discussione sono già emerse diverse possibili linee d'intervento.

In particolare, è stata sottolineata la necessità di assicurare un maggiore allineamento della regolamentazione europea alle Raccomandazioni del GAFI ed è stato sollecitato un incremento del livello di armonizzazione delle legislazioni nazionali rispetto a quello minimo attuale, specie per alcuni profili quali le fattispecie penali di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e i soggetti destinatari delle misure di prevenzione.

Sono state sollecitate regole più puntuali in tema di verifica adeguata della clientela e di segnalazione di operazioni sospette. A quest'ultimo riguardo, è stata anche sottolineata la necessità di stabilire un regime efficace per la segnalazione di operazioni compiute da intermediari operanti all'estero in regime di libera prestazione di servizi nonché l'opportunità di regole più precise per i casi di astensione dall'effettuazione di operazioni sospette da parte dei segnalanti.

La nuova regolamentazione potrà fornire l'occasione anche per introdurre misure specifiche finalizzate a limitare l'utilizzo del denaro contante.

Di particolare rilevanza sarà anche la nuova disciplina delle FIU: sulla base delle nuove Raccomandazioni del GAFI e delle elaborazioni in corso nell'ambito del Gruppo Egmont, la nuova regolamentazione comunitaria potrà contenere una disciplina più organica sulle caratteristiche e le funzioni delle FIU e sulla collaborazione internazionale tra esse.

La Commissione Europea, a conclusione del confronto avviato con gli Stati membri, conta di presentare una proposta di quarta direttiva antiriciclaggio entro il 2012.

La “Piattaforma delle FIU dell’Unione Europea”, gruppo di lavoro impegnato nell’esame delle questioni che emergono nell’applicazione delle misure antiriciclaggio europee relative alle FIU, ha proseguito nel 2011 il proprio lavoro per la condivisione di “buone prassi” e la definizione di possibili linee guida.

Piattaforma FIU UE

Particolare attenzione è stata rivolta alle implicazioni per le FIU delle regole di data protection, alla configurazione di un sistema europeo di monitoraggio antiterrorismo analogo a quello esistente negli Stati Uniti, ai compiti che le FIU possono svolgere nell’applicazione di sanzioni economiche internazionali consistenti nel congelamento di fondi e altre risorse.

Nell’ambito della Piattaforma sono state elaborate proposte iniziali per una revisione delle regole comunitarie applicabili alle FIU.

Le proposte sinora elaborate dalla Piattaforma riguardano in particolare: l’equiparazione delle richieste estere di informazioni a segnalazioni domestiche di operazioni sospette (ai fini dell’attivazione dei poteri informativi necessari per fornire le informazioni richieste); la previsione esplicita della possibilità di ottenere informazioni da qualsiasi soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio; l’istituzione in ogni paese di un archivio nazionale centralizzato dei rapporti bancari.

Il Consiglio d’Europa è impegnato nell’azione internazionale antiriciclaggio soprattutto promuovendo l’applicazione della propria Convenzione di Varsavia del 2005. Le questioni applicative relative alla Convenzione vengono esaminate dalla competente Conferenza delle Parti.

Consiglio d’Europa e Moneyval

La Convenzione comprende regole in materia penale, di prevenzione, di collaborazione internazionale; essa contribuisce a definire un sistema regolamentare particolarmente avanzato, coerente con quello comunitario e con gli standard del GAFI, esteso ai paesi dell’Europa orientale.

Particolare rilievo assume l’attività di Moneyval, l’organismo regionale creato sul modello GAFI operante nell’ambito del Consiglio d’Europa, al quale aderiscono i paesi europei non appartenenti al GAFI.

Il Comitato Moneyval ha proseguito il quarto ciclo di valutazioni finalizzate a verificare l’adeguatezza e l’efficacia del quadro normativo dei paesi membri in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: in tale processo è stato adottato nel settembre 2011 il rapporto di valutazione sulla Repubblica di San Marino ed è stata avviata la valutazione dello Stato della Città del Vaticano (SCV), che partecipa a Moneyval in qualità di osservatore.

Esponenti dell’UIF forniscono supporto ai lavori di Moneyval e della citata Conferenza delle Parti in qualità di esperti. Un esponente dell’UIF ha inoltre partecipato come esperto finanziario alla valutazione del Principato di Andorra.

2 NORMATIVA NAZIONALE

2.1 Normativa primaria

2.1.1 Le modifiche al D.lgs. 231/2007

Soglie per l'utilizzo del contante

Nel 2011 il D.lgs. 231 del 2007 è stato oggetto di interventi normativi volti a contrastare l'uso del denaro contante, che in Italia continua ad avere una circolazione più intensa rispetto alla media europea.

In particolare, la soglia per il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore fra soggetti diversi, prevista dall'art. 49 del D.lgs. 231/2007, è stata ridotta da 5.000 a 2.500 euro (art. 2, comma 4, DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo). Il decreto citato, inoltre, ha rimosso i limiti per il trasferimento di contante realizzato tramite *money transfer*, abrogando gli originari commi 18 e 19.

Successivamente, la soglia di cui all'articolo 49 del D.lgs. 231/2007 è stata ulteriormente ridotta da 2.500 a 1.000 euro (art. 12 DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici – cd. decreto salva-Italia).

Il decreto ha stabilito che, in caso di violazione dei limiti per libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro, la sanzione è pari al saldo del libretto. Prima della novella legislativa, l'art. 58 del D.lgs. 231/2007 prevedeva l'irrogazione di una sanzione compresa fra il 10 e il 20 % del saldo, comunque non inferiore a 3.000 euro.

In caso di violazione dei limiti all'uso del contante, il decreto stabilisce che i destinatari del D.lgs. 231/2007 ne riferiscano non solo al Ministero dell'Economia e delle finanze, ma anche all'Agenzia delle entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale (art. 51 del D.lgs. 231/2007 come modificato dall'art.12, comma 11, del decreto). Tale disposizione è stata modificata, da ultimo, dall'art. 8, comma 7, del DL 16/2012, che ha individuato la Guardia di Finanza – in luogo dell'Agenzia delle entrate – quale diretta destinataria delle comunicazioni relative alla violazione dei limiti.

Sempre in tema di limiti all'uso del contante, è stata introdotta una deroga all'art. 49 del D.lgs. 231/2007 per il caso di acquisto di beni o richiesta di prestazione di servizi legati al turismo da parte di persone fisiche di cittadinanza non europea, presso soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate ovvero presso agenzie di viaggi e turismo (art. 3 DL 16/2012). La deroga opera a condizione che il cedente del bene o il prestatore di servizi esegua taluni adempimenti volti a garantire l'identificazione del cessionario/committente e la tracciabilità del contante ricevuto.

2.1.2 Ulteriori disposizioni in materia di uso del contante

Il citato DL 201/2011, modificato dal DL 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, contiene talune ulteriori disposizioni volte a contrastare l'uso del contante e, al contempo, a incentivare il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, riducendone i costi.

In particolare il decreto stabilisce che le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni e dei loro enti siano disposte mediante l'uso di strumenti telematici, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante (comma 4-ter dell'art. 2 del DL 138/2011, introdotto dall'art. 12, comma 2, DL 201/2011).

Gli anzidetti pagamenti devono essere eseguiti mediante accredito sui conti correnti o di pagamento del beneficiario ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal medesimo. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono comunque superare l'importo di 1.000 euro.

Il medesimo decreto (art. 12, comma 3) ha stabilito che il Ministero dell'Economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento definiscano, con apposita convenzione, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base, stabilendo altresì gli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati presso sportelli automatici di banche diverse da quella del titolare della carta.

Il decreto (art. 12, comma 9) prevede, inoltre, che l'ABI, le associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento, Poste italiane S.p.A., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscano, entro il 1° giugno 2012, e applichino entro i tre mesi successivi regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

Entro i sei mesi successivi, il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite; in caso di mancata definizione o applicazione delle stesse, esse sono stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 12, comma 10).

Il decreto 201/2011 prevede, inoltre, l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria di tutte le movimentazioni dei rapporti intrattenuti dagli operatori finanziari.

In particolare, esso dispone che gli operatori finanziari (banche, Poste italiane S.p.A., intermediari finanziari, imprese di investimento, OICR, SGR e ogni altro

operatore finanziario) sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni dei rapporti che ogni soggetto intrattiene con loro e ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie compiute da ogni soggetto, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro (art. 11, comma 2).

I dati comunicati saranno conservati nell'Archivio dei rapporti finanziari, il quale costituisce un'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'art. 7, comma 6, del DPR 605/1973. L'UIF può accedere al predetto Archivio sulla base della Convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate in data 16 giugno 2009. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno stabilite le modalità della prescritta comunicazione. Le informazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

Il DL 201/2011 affronta, altresì, due questioni concernenti, rispettivamente, le cd. "vecchie lire" e il cd. "scudo fiscale" di cui all'art. 13-bis del DL 78/2009 (cfr. Rapporto annuale 2009).

Per quanto concerne le "vecchie lire", il DL 201 ne anticipa il termine di prescrizione (originariamente fissato per il 29 febbraio 2012), perseguendo nel contempo finalità di contrasto del riciclaggio e di contenimento del debito pubblico.

In particolare, l'art. 26 del citato decreto introduce una deroga all'art. 3 della legge 96/1997 e all'art. 52-ter del D.lgs. 213/1998, stabilendo che le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata e il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Con riferimento alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione a seguito di "scudo fiscale" e ancora segretate, il decreto prevede un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille (art. 19). Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.

Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille. Gli intermediari signaleranno, inoltre, all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta. Per l'omesso versamento dell'imposta è prevista una sanzione pari all'importo non versato.

2.1.3 Altre modifiche alla disciplina legislativa

Il DL 138/2011 ha modificato alcune disposizioni del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 sui reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

In particolare, l'art. 2, comma 36 – vices semel :

- *ha abrogato la riduzione di pena prevista per i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nonché di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che operava in entrambi i casi se l'importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, ovvero l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione, era inferiore a euro 154.937,07. La pena applicabile è, quindi, sempre quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;*
- *ha ridotto le soglie di imposta evasa e di elementi attivi sottratti all'imposizione, previsti per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione.*

La riduzione delle anzidette soglie comporta un ampliamento delle infrazioni qualificabili come reati fiscali, idonee a costituire presupposto di riciclaggio.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha posto in consultazione pubblica il cd. secondo correttivo del D.lgs. 141/2010, recante, fra l'altro, modifiche alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (cfr. Rapporto annuale 2010). In particolare, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 231/2007, interessati dalle modifiche di cui al citato decreto 141/2010, il provvedimento prevede una rilevante modifica alle modalità di segnalazione di cui all'art. 42 dello stesso decreto 231: da un lato, i mediatori creditizi e i broker assicurativi possono inviare le segnalazioni di operazioni sospette direttamente all'UIF, qualora non risulti individuabile a priori un intermediario cui trasmettere la cd. segnalazione di primo livello; dall'altro lato, è consentito agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o di istituti di pagamento comunitari, di inviare le segnalazioni per il tramite di un punto di contatto centrale insediato in Italia, oppure direttamente all'UIF.

Per ridurre gli oneri amministrativi e contabili gravanti sulle imprese, la legge 183 del 2011 (cd. Legge di stabilità 2012) ha modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/2001, concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, aggiungendovi il comma 4-bis, che prevede che “nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)”.

2.2 Normativa secondaria

2.2.1 Decreti ministeriali

Nel 2011 sono stati emanati taluni decreti ministeriali concernenti, rispettivamente, gli indicatori di anomalia per gli operatori non finanziari, la lista dei paesi equivalenti e l'uso del denaro contante.

In particolare, il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 (in G.U. 48 del 28 febbraio 2011), emanato su proposta dell'UIF, reca gli indicatori di anomalia per talune categorie di operatori non finanziari (cfr. Rapporto annuale 2010). Esso presenta una struttura uniforme rispetto ai precedenti provvedimenti del Ministero della Giustizia e della Banca d'Italia, destinati, rispettivamente, ai professionisti (16 aprile 2010) e agli intermediari finanziari (24 agosto 2010).

Si segnala che, su proposta dell'UIF, con decreto del 27 aprile 2012 (in G.U. 116 del 19 maggio 2012), il Ministro dell'Interno ha modificato il decreto 17 febbraio 2011, in modo da includere fra i destinatari anche gli operatori di gioco su rete fisica di cui all' art. 14, comma 1, lett. e-bis) del D.lgs. 231/2007.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 28 settembre 2011 ha modificato il decreto dello stesso MEF del 12 agosto 2008, riguardante l'individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE.

L'elenco di tali Stati e territori è soggetto a revisione periodica, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, di quelle risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali adottati dal GAFI, dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.

Con riferimento alla disciplina dell'uso del contante e dei titoli al portatore, si segnala che le funzioni del Ministero dell'Economia e delle finanze in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori, di cui all'art. 58 del D.lgs. 231/2007, sono state affidate alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, come individuate con decreto del medesimo Ministero del 17 novembre 2011 (art. 2, comma 4-bis, del DL 138/2011).

2.2.2 Provvedimenti della Banca d'Italia

In data 10 marzo 2011 la Banca d'Italia ha emanato il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nel rinviare, per una sintesi dei contenuti del Provvedimento, al Rapporto annuale per il 2010 (pag. 25), si segnala che, in data 11 luglio 2011, la Banca d'Italia ha fornito chiarimenti su

taluni specifici aspetti (responsabile antiriciclaggio; esternalizzazione della funzione antiriciclaggio; delegato alla segnalazione delle operazioni sospette; società fiduciarie).

In particolare, con riferimento al delegato alla segnalazione di operazioni sospette, viene chiarito che, in caso di gruppi o intermediari di rilevanti dimensioni, possano essere designati più delegati (in numero comunque contenuto), purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) i criteri di ripartizione delle competenze devono essere univoci e coerenti; b) una funzione di coordinamento deve assicurare l'omogeneità e la coerenza delle procedure e dei criteri di valutazione utilizzati; c) deve essere garantita un'interlocuzione unitaria con le autorità; d) il patrimonio informativo aziendale deve essere condiviso da tutti i delegati; e) deve essere consentito a ciascun delegato di accedere alle segnalazioni effettuate, archiviate o in corso di valutazione da parte degli altri.

In data 2 febbraio 2012, la Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.lgs. 231/2007.

Fra i criteri di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono individuati alcuni parametri (le cariche ricoperte dal cliente, le attività, gli interessi economici, il comportamento dello stesso o l'operatività in settori considerati a rischio) già contenuti nel Provvedimento della Banca d'Italia recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari e negli schemi di comportamento anomalo emanati dall'UIF.

2.3 Comunicazioni dell'Unità di informazione finanziaria

2.3.1 Schemi di comportamento anomalo

Al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da segnalare, l'UIF ha il compito di diffondere schemi e modelli di comportamento anomalo sul piano economico-finanziario, relativi a specifici settori di operatività o fenomeni (art. 6, comma 7, lett. b del D.lgs. 231/2007).

Nel corso del 2011 sono stati considerati i casi delle frodi nell'attività di *leasing* (cfr. Rapporto annuale 2010, pag. 24) e il fenomeno dell'usura.

La comunicazione del 9 agosto 2011, relativa al fenomeno dell'usura, aggiorna lo schema emanato il 24 settembre 2009 alla luce dei risultati degli accertamenti ispettivi e degli approfondimenti cartolari eseguiti su operazioni sospette riconducibili a tale fenomeno.

In particolare, viene richiamata l'attenzione sulla corretta individuazione del profilo economico-finanziario del cliente e sull'aggiornamento costante di esso, sulle transazioni di importo unitario al di sotto delle soglie di legge, sull'anomalo ricorso al contante e all'assegno, su eventuali comportamenti anomali dei collaboratori esterni (es. promotori finanziari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria),

sull'operatività inusuale, per volumi, frequenza delle operazioni e strumenti di pagamento utilizzati, che interessa determinati settori di attività (es. edilizia, commercio di autoveicoli usati, commercio al dettaglio).

Gli intermediari sono chiamati a valutare le anomalie, adottando due distinte modalità: una prima selezione andrebbe effettuata ricorrendo a indicatori di natura "quantitativa", idonei all'utilizzo di procedure automatiche. Con riguardo ai clienti nei cui confronti emergano elementi di anomalia – ove non si ritenga di disporre già di motivi sufficienti per procedere alla segnalazione di operazioni sospette – andrà verificata la ricorrenza di ulteriori comportamenti anomali, in un'ottica prevalentemente qualitativa (difficilmente standardizzabile in procedure informatiche), finalizzata a ottenere un quadro più approfondito.

Inoltre, in data 16 marzo 2012, l'UIF ha pubblicato lo schema di comportamento anomalo relativo al rischio di frodi nell'attività di *factoring*.

Il coinvolgimento, in tale contratto, di numerosi soggetti economici aumenta le possibilità di un utilizzo distorto dello strumento a fini criminali e, conseguentemente, l'esposizione al rischio di riciclaggio degli intermediari operanti in tale settore. Gli intermediari sono chiamati a prestare attenzione alle caratteristiche e alle finalità economico-finanziarie dell'operazione, con l'avvertenza che il contenuto dello schema potrà risultare utile, sotto un profilo più generale, nella valutazione delle operazioni di cessione di crediti. In particolare, nell'analisi effettuata dagli intermediari assumono centralità le informazioni inerenti gli assetti proprietari e il profilo economico-finanziario del cliente, quelle relative ai debitori, nonché le caratteristiche dei beni e servizi oggetto dei crediti ceduti, specie se incoerenti con i settori merceologici di operatività dei soggetti che sono parte del factoring ovvero se inerenti a consulenze o a beni immateriali o difficilmente stimabili.

Da ultimo, in data 23 aprile 2012, l'UIF ha pubblicato gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali relativi all'operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni, al fine di facilitare la valutazione di operatività riconducibili a possibili fenomeni di evasione fiscale. Il contenuto degli schemi, redatti in collaborazione con la Guardia di Finanza, si applica, in quanto compatibile, anche ai professionisti.

L'evasione fiscale costituisce in Italia un fenomeno di estrema rilevanza, con dimensioni molto più ampie di quelle di altri paesi dell'Unione Europea. Accanto a irregolarità ricorrenti e diffuse si rintracciano forme di evasione sofisticate nell'ambito delle quali, tramite complesse triangolazioni o un'artificiosa rappresentazione dei fatti gestionali, ingenti flussi finanziari sono sottratti al fisco, spesso veicolandoli verso paesi a regime fiscale privilegiato. Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati e crescente è l'attenzione internazionale e nazionale a tale interconnessione.

2.3.2 Altre comunicazioni dell'UIF

La comunicazione del 3 marzo 2011, relativa alle "Linee-guida" emanate nel 2010 dal Comitato per l'alta sorveglianza delle grandi opere, in materia di ricostruzione di edifici pubblici e privati post-terremoto in Abruzzo, tiene conto degli sviluppi normativi e operativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per finalità di contrasto alla criminalità organizzata.

In relazione a ciò, essa invita gli intermediari a valutare con attenzione l'operatività sui "conti dedicati" relativi alle opere di cui alle "Linee-guida" del Comitato, rilevando ogni anomalia suscettibile di configurare un'operazione sospetta. Nella valutazione potranno risultare utili gli schemi di anomalia diffusi dall'UIF il

13 ottobre 2009 e l'8 luglio 2010, concernenti, rispettivamente, l'utilizzo dei conti dedicati alle opere di ricostruzione in Abruzzo e i possibili abusi nell'erogazione e nella gestione di finanziamenti pubblici alle imprese.

Il comunicato del 9 febbraio 2011, relativo alle operazioni e ai rapporti con “persone politicamente esposte” (PEP), trae spunto dalle turbolenze verificatesi in Nord Africa, per richiamare l'attenzione dei soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette sulle misure di adeguata verifica rafforzata previste dall'art. 28, comma 5, del D.lgs. 231/2007 nei confronti dei PEP.

Analogo comunicato è stato emanato il 1° marzo 2011, con riferimento alle operazioni e ai rapporti con membri della famiglia Gheddafi e del Governo della Libia, a seguito della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 26 febbraio 2011 (1970/2011). Questa ha previsto, tra l'altro, l'adozione di misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche possedute, direttamente o indirettamente, da alcuni membri della famiglia Gheddafi.

In data 27 febbraio 2012, l'UIF ha pubblicato un comunicato riguardante l'utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelievi di denaro contante, volto a sensibilizzare gli intermediari su tale fenomeno.

Si è, infatti, rilevato che, presso gli sportelli automatici (ATM) di alcune banche, vengono eseguiti ripetuti prelievi di denaro contante di rilevante ammontare mediante carte di pagamento, emesse talora da intermediari esteri. Questa prassi consente di utilizzare le carte in questione in modo anomalo rispetto alla loro normale funzione di strumento di pagamento alternativo al contante, anche in considerazione degli stringenti limiti di legge al trasferimento di contante fra soggetti diversi.

2.3.3 Istruzioni sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette

Con provvedimento del 4 maggio 2011 (in G.U. 110 del 13 maggio 2011), l'UIF ha emanato, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis), del D.lgs. 231/2007, istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette.

Il provvedimento disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, avviato il 16 maggio 2011 (cd. RADAR), volto a supportare l'intero ciclo di acquisizione, analisi e trasmissione delle segnalazioni, migliorare la qualità degli approfondimenti finanziari svolti sulle medesime e la tempestività dei flussi informativi (cfr. capitolo 3).

Nel nuovo schema segnaletico – uniforme per tutti i segnalanti e interamente basato sull'utilizzo del canale telematico – aumenta la quantità di informazioni disponibili in forma strutturata. I segnalanti sono chiamati a fornire una più accurata e completa rappresentazione delle operazioni, dei soggetti nonché dei rapporti e legami fra gli stessi, qualificando in modo puntuale, nell'apposita sezione descrittiva,

anche i motivi del sospetto. La maggior ricchezza e strutturazione delle informazioni disponibili nelle segnalazioni è finalizzata ad agevolare l'attività di analisi e approfondimento dell'UIF.

Il provvedimento richiama i principi generali in materia di gestione delle segnalazioni di operazioni sospette e cioè la tempestività della segnalazione e degli scambi di informazioni, attraverso l'utilizzo del canale telematico; l'omogeneità e la completezza delle informazioni contenute nella segnalazione; la standardizzazione del contenuto della segnalazione; l'integrazione tra dati strutturati e documenti elettronici associati ai dati medesimi; la sinteticità degli elementi descrittivi dell'operatività segnalata; il controllo dei dati; la tutela della riservatezza del segnalante.

Vengono dettate, inoltre, le regole in materia di inoltro delle segnalazioni e viene illustrato il contenuto delle stesse, che si articola in: dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante; elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi; elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto; eventuali documenti allegati.

Disposizioni specifiche riguardano le segnalazioni sostitutive e il collegamento tra più segnalazioni, nonché i rapporti tra i segnalanti e l'UIF.

2.3.4 Disposizioni per l'invio dei dati aggregati

Il provvedimento dell'UIF del 22 dicembre 2011 – che abroga il precedente provvedimento del 27 aprile 2010 – reca disposizioni attuative dell'art. 40 del D.lgs. 231/2007, relative all'inoltro dei dati aggregati.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle segnalazioni di gennaio 2012, da inviare – sempre con cadenza mensile – esclusivamente attraverso le nuove modalità di inoltro, che prevedono l'utilizzo per tutti i segnalanti della rete internet.

I principali elementi di novità contenuti nel provvedimento riguardano le informazioni sulla residenza e sull'attività economica del cliente, nonché sulla dipendenza presso la quale è stata disposta l'operazione. Per le operazioni di bonifico vanno riportate anche le informazioni sull'ubicazione dell'intermediario della controparte e, ove note, sulla residenza della controparte.

3 ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE

3.1 Linee di tendenza

L'UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (SOS), ne effettua l'analisi finanziaria e le trasmette, accompagnate da una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per gli eventuali approfondimenti investigativi. **Il flusso delle segnalazioni**

Nel corso del 2011 il numero delle SOS pervenute ha continuato ad aumentare, a un tasso inferiore a quello degli anni precedenti, ma pur sempre molto sostenuto. Infatti, se nel 2010 erano pervenute 16.255 segnalazioni in più rispetto al 2009 (con un incremento del 77,2 %), nel 2011 l'UIF ha ricevuto 49.075 SOS, con un aumento di 11.754 unità, pari a un incremento del 31,5 % rispetto al 2010 (tavola 3.1).

Al rilevante aumento delle segnalazioni in entrata è corrisposto un incremento in valore assoluto delle segnalazioni esaminate e trasmesse con relazione tecnica agli organi investigativi. Nel 2011, infatti, sono state analizzate e trasmesse al NSPV e alla DIA complessivamente 30.596 segnalazioni, con una crescita, rispetto all'anno precedente, del 13,4 %.

Nonostante i continui aumenti di produttività realizzati dall'Unità, l'ingente e costante crescita del numero di segnalazioni in entrata ha comportato un incremento dello *stock* di segnalazioni in attesa di lavorazione – passate da 6.912 a fine 2009, a 17.270 a fine 2010 e a 35.749 a fine 2011.

L'UIF ha individuato e sta attivando le opportune misure regolamentari e organizzative finalizzate a fronteggiare il crescente flusso annuale di nuove segnalazioni ridimensionando lo *stock* in attesa di lavorazione.

Al fine di dare una risposta efficace a tali problemi, l'UIF sta attuando una significativa revisione dei processi operativi, da un lato, facendo leva sulle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette attraverso la rete internet (RADAR) e, dall'altro, con l'avvio del nuovo progetto di *Data Warehouse*³, che consentirà un migliore sfruttamento del patrimonio informativo dell'Unità. È in corso di sperimentazione, inoltre, una nuova metodologia volta a facilitare la selezione delle segnalazioni più rischiose, da sottoporre a una trattazione prioritaria e più approfondita, al fine di aumentare la produttività complessiva e di affinare i criteri di analisi finanziaria.

³ Vedi oltre, § 10.2.

Tavola 3.1

Flussi semestrali di SOS


		Valori assoluti		Variazione rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente (%)	
		Pervenute	Trasmesse	Pervenute	Trasmesse
2009	I Semestre	9.936	8.909	44,8%	49,7%
	II Semestre	11.130	9.929	43,8%	33,5%
	Totale anno	21.066	18.838	44,3%	40,7%
2010	I Semestre	15.097	12.556	51,9%	41,0%
	II Semestre	22.224	14.407	99,6%	45,1%
	Totale anno	37.321	26.963	77,2%	43,1%
2011	I Semestre	23.883	15.663	58,2%	24,7%
	II Semestre	25.192	14.934	13,4%	3,6%
	Totale anno	49.075	30.596	31,5%	13,4%

L'andamento registrato nel primo trimestre del 2012 (circa 16.300 segnalazioni pervenute, oltre il 30 % in più rispetto al primo trimestre del 2010) depone per una continuazione del trend in aumento delle segnalazioni su livelli molto sostenuti.

Serie storica dei flussi delle segnalazioni

Dal 1997 sono pervenute oltre 190.000 segnalazioni (grafico 3.1).

Grafico 3.1



⁴ Per effetto di riclassificazioni tipologiche intervenute in corso d'anno, possono talora verificarsi lievi disallineamenti tra i dati relativi alle categorie di segnalazioni indicate nei rapporti degli anni precedenti e quelle che figurano nel presente rapporto.

L'incremento delle segnalazioni di operazioni sospette si traduce in un arricchimento della base informativa dell'UIF, a vantaggio dell'intero sistema, anche in termini di scambio di informazioni con le FIU estere e di collaborazione con le autorità di vigilanza di settore.

Anche se la qualità delle SOS è complessivamente migliorata nel corso degli anni, alla crescita numerica delle segnalazioni non è sempre corrisposta un'adeguata capacità selettiva dei filtri valutativi adottati da alcuni intermediari, che sembrano aver spesso privilegiato finalità meramente cautelative. **Criticità del sistema**

Al fine di sensibilizzare i segnalanti, anche nel corso del 2011 l'UIF ha partecipato con propri relatori a numerose iniziative formative organizzate da associazioni di categoria e organismi associativi, che hanno rappresentato preziose occasioni di approfondimento e di confronto.

Nella fase di avvio del sistema RADAR, l'UIF ha fornito supporto e consulenza ai singoli operatori, con l'obiettivo di superare specifiche criticità dell'attività segnalativa. Per il 2012, inoltre, sono state avviate attività mirate a sensibilizzare i segnalanti a una maggiore qualità delle segnalazioni, in particolare con la programmazione di un ciclo di incontri con singoli soggetti obbligati, volti a supportare il pieno apprendimento di tutte le potenzialità del nuovo sistema.

3.1.1 RADAR (Raccolta e Analisi Dati AntiRiciclaggio)

L'UIF ha avviato, fin dalla costituzione, un'intensa attività di revisione e automazione dei processi di lavoro, che ha portato, fra l'altro, all'entrata in vigore nel mese di maggio 2011 del nuovo sistema informatico RADAR (Raccolta e Analisi Dati AntiRiciclaggio), che segna un punto di svolta nell'attività condotta dall'Unità.

Il provvedimento che disciplina il nuovo sistema, emanato il 4 maggio 2011, è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

Le novità per i soggetti obbligati sono numerose, a partire dall'invio telematico delle segnalazioni attraverso l'utilizzo di internet quale unico canale di scambio fra l'Unità, la platea dei segnalanti e gli organi investigativi, che assicura tempestività nei rapporti fra i principali attori del sistema antiriciclaggio. L'invio telematico delle segnalazioni consente ai segnalanti di superare le rigidità del precedente sistema, imperniato su poche postazioni di lavoro dedicate all'invio delle segnalazioni e sull'utilizzo di supporti informatici che impedivano alla filiera operativa di raggiungere soddisfacenti livelli di fluidità e tempestività dei flussi di trasmissione.

Al 31.12.2011 hanno ottenuto l'abilitazione al nuovo sistema la quasi totalità degli intermediari bancari (769 iscritti su 795), mentre per altri operatori, in primis i professionisti, il numero degli abilitati è ancora esiguo.

L'adozione di un unico modello segnalativo per tutte le categorie di segnalanti persegue obiettivi di omogeneità delle informazioni, pur con un diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità delle varie categorie e delle diverse operatività.

Il nuovo modello segnaletico consente di superare le limitazioni insite nel precedente, permettendo al segnalante di inserire, senza sostanziali limitazioni quantitative, tutti gli elementi soggettivi e oggettivi necessari e utili per una chiara comprensione di quanto segnalato. È inoltre prevista una più netta separazione fra i dati informativi forniti in forma strutturata – operazioni, soggetti, rapporti e legami fra gli stessi – e gli elementi descrittivi in forma libera destinati a illustrare l'operatività e i motivi del sospetto.

La scelta di non porre limiti alle informazioni inseribili nella segnalazione e di predisporre la canalizzazione in campi strutturati permette un più agevole accesso agli elementi informativi e al loro trattamento con processi automatici e allo stesso tempo rappresenta, per il segnalante, una guida per l'organizzazione delle informazioni e del proprio processo valutativo. L'auspicio è che da ciò discenda, tra l'altro, anche una sensibile riduzione dei tempi di interlocuzione nella fase di approfondimento istruttorio nonché un miglioramento nella trattazione dei dati attraverso strumenti statistico-informatici.

Il nuovo sistema richiede al segnalante di indicare preventivamente, compilando uno specifico campo, se nell'operatività segnalata sia stato ravvisato il sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché di indicare il fenomeno al quale l'operazione sospetta è riferibile, qualora corrisponda a uno degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dall'UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.lgs. 231/2007. La classificazione a monte della tipologia di sospetto e di fenomeno è utile anche a potenziare la capacità di selezione da parte del soggetto obbligato.

Un'ulteriore novità rispetto al passato è rappresentata dall'obbligo, per il segnalante, di fornire una propria valutazione del rischio attribuito all'operatività segnalata sulla base di criteri interni di valutazione, e di indicare il profilo di rischio assegnato al soggetto in sede di adeguata verifica.

Nel primo caso, si tratta di un "giudizio sintetico" sull'operatività segnalata, rimesso all'autonomo apprezzamento del segnalante, su una scala di cinque valori da "basso" ad "alto". Nel secondo caso, il profilo di rischio associato ai soggetti segnalati, stimato in sede di adeguata verifica, può assumere uno fra i seguenti valori: irrilevante, basso, medio, alto, non disponibile.

Le descritte innovazioni sono volte sia a favorire una più agevole e sicura attività segnaletica, sia a produrre positive ricadute sui processi gestionali, valutativi e analitici dell'UIF. Alla ricezione della segnalazione il sistema attribuisce automaticamente un *rating* alla SOS, sulla base dei dati interni alla segnalazione e del *matching* con le altre basi dati dell'UIF. La possibilità di attribuire un "grado di urgenza" da parte del sistema agevola l'UIF nell'individuazione delle SOS da trattare con priorità, ferma restando la possibilità di riclassificare la segnalazione sulla base di ulteriori elementi sopraggiunti in sede di analisi finanziaria. In aggiunta, il sistema consente ai segnalanti di arricchire il contenuto della segnalazione allegandovi documenti in formato elettronico.

Dal 16 maggio 2011, data di entrata in vigore di RADAR, al 31 ottobre 2011 è stato vigente un regime transitorio, durante il quale l'Unità ha continuato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette anche con il vecchio sistema. Dal 1° novembre 2011 l'unico canale di trasmissione è quello telematico e le segnalazioni sono acquisite solo attraverso il sistema RADAR.


Dal 16 maggio al 31 dicembre 2011, sono pervenute all'Unità 21.783 segnalazioni acquisite tramite il nuovo sistema (tavola 3.2).

Tavola 3.2

Numero di SOS acquisite dal sistema RADAR		
2011	I Semestre	1.324
	II Semestre	20.459
	Totale anno	21.783

Le evidenze mostrano che la platea dei segnalanti si è rapidamente adeguata al nuovo sistema segnaletico, con un progressivo aumento delle SOS trasmesse tramite RADAR nel corso del 2011 (grafico 3.2).

Grafico 3.2



Nel corso del secondo semestre del 2011 è gradualmente aumentato anche il numero di segnalazioni inviate dagli intermediari non finanziari tramite il nuovo sistema.

3.2 Analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette. Provvedimenti di sospensione.

Alla base dell'attività di analisi e approfondimento finanziario svolta dall'UIF vi è un'intensa attività di arricchimento del contenuto informativo delle segnalazioni di operazioni sospette attraverso una pluralità di fonti informative, interne ed esterne all'Unità.

Ricerche preliminari

Tutte le segnalazioni acquisite – i cui dati nominativi sono automaticamente incrociati con le informazioni già presenti nei database interni – vengono rapidamente

sottoposte a un'analisi di primo livello, volta a individuare le segnalazioni palesemente infondate, a dare immediato esito alle segnalazioni meno complesse e a individuare un percorso di analisi adeguato alle restanti segnalazioni. In particolare, le segnalazioni agevolmente riconducibili a fattispecie ricorrenti sono rapidamente definite già al termine dell'analisi di primo livello e trasmesse agli organi investigativi, corredate da una relazione tecnica. Quelle più complesse o rilevanti vengono sottoposte a un secondo livello di analisi finanziaria, che implica, in base alle esigenze, il contatto diretto con il segnalante o altri operatori obbligati, la consultazione di altre basi dati, scambi informativi con FIU estere, fino all'approfondimento *in loco*, riservato all'analisi finanziaria di segnalazioni particolarmente complesse e alla valutazione di ipotesi di omessa segnalazione.

L'analisi di secondo livello ha l'obiettivo di definire il contesto finanziario in cui il segnalato agisce, individuare l'origine e la destinazione dei fondi movimentati, confermare o meno il sospetto manifestato dal segnalante, formulare ipotesi utili per l'individuazione di eventuali altri reati oltre a quello di riciclaggio, a beneficio della successiva trattazione da parte del NSPV e della DIA. L'attività istruttoria così condotta è illustrata nella relazione tecnica che accompagna le segnalazioni trasmesse agli organi investigativi.

L'esercizio del potere di sospensione

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. c) del D.lgs. 231/2007, l'UIF – anche su richiesta del NSPV, della DIA e dell'autorità giudiziaria – può sospendere operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per un massimo di cinque giorni lavorativi.

Nel corso del 2011 su 354 proposte di sospensione sono stati adottati, d'intesa con gli organi investigativi e/o inquirenti, 45 provvedimenti di sospensione, per un valore complessivo pari a circa 90 milioni di euro, fra i quali uno ha riguardato il blocco di circa 70 milioni di dollari (tavola 3.3).

A fronte di un apparentemente esiguo numero di provvedimenti, la valutazione dei casi di sospensione comporta un approfondito processo di analisi finanziaria, nonché un'intensa interazione con gli organi investigativi e, in certe circostanze, con l'autorità giudiziaria, con l'assorbimento di notevoli risorse anche nei casi in cui l'istruttoria non si concluda con l'emanazione del provvedimento.

L'andamento crescente delle istanze di sospensione di operazioni sospette è stato influenzato dal notevole incremento delle proposte di sospensione avanzate dalla Banca d'Italia (181 casi sottoposti all'UIF nel 2011, riguardanti operazioni di conversione lire-euro), che sono andate gradualmente aumentando con l'approssimarsi del termine ultimo di prescrizione delle banconote in lire, che il DL 201/2011 ha anticipato dal 28 febbraio 2012, originariamente previsto, al 6 dicembre 2011.

Tavola 3.3

**Provvedimenti di sospensione adottati e relativo valore delle operazioni sospese
(importi in milioni di euro)**


Anno	Numero di operazioni sospese	Valore totale delle operazioni oggetto di sospensione
1997	1	0,08
1998	4	5,87
1999	9	9,82
2001	3	1,28
2002	6	0,61*
2003	5	6,55
2004	17	6,29*
2005	9	35,72
2006	12	7,31
2007	13	12,13
2008	27	10,41
2009	14	29,66
2010	34	64,87
2011	45	90,33
Totale	199	280,93

Nota: * comprensivi di provvedimenti relativi a cassette di sicurezza.

Nel 2011 sono state trasmesse al NSPV e alla DIA 30.596 segnalazioni. Complessivamente dal 1997 sono state trasmesse agli organi investigativi oltre 150.000 segnalazioni (grafico 3.3).

Trasmissione agli organi investigativi

Grafico 3.3



Il continuo incremento delle segnalazioni analizzate e trasmesse agli organi investigativi è stato possibile ricorrendo a ripetuti, meditati interventi sull'organizzazione del lavoro. Ulteriori margini di miglioramento, sia in termini di tempestività che di innalzamento qualitativo del trattamento, sono attesi dallo sviluppo delle nuove metodologie di gestione, analisi e trattamento delle SOS, in corso di definizione a seguito dell'entrata in funzione di RADAR.

Esiti investigativi

Nell'ambito delle SOS trasmesse a entrambi gli organi investigativi, la DIA esamina le segnalazioni per gli eventuali profili concernenti i casi attinenti alla criminalità organizzata. Il NSPV effettua un'analisi al fine di individuare le segnalazioni da sottoporre ad approfondimento con poteri di polizia valutaria e comunica all'UIF le segnalazioni per le quali ha disposto l'inoltro ai reparti territorialmente competenti che, sulla scorta di eventuali ulteriori notizie disponibili a livello locale, possono richiedere l'attribuzione di specifica delega dei poteri di polizia valutaria per il successivo approfondimento.

L'esito degli accertamenti viene comunicato all'UIF quando le segnalazioni non abbiano avuto un seguito investigativo (art. 48, comma 2, del D.lgs. 231/2007).

Ancorché l'UIF non disponga di dati completi sugli esiti investigativi delle segnalazioni trasmesse nel corso dell'anno di riferimento, le informazioni esistenti confermano il contributo significativo che il sistema fondato sulle segnalazioni di operazioni sospette fornisce, non solo alle indagini e ai procedimenti per riciclaggio, ma anche a quelli volti al contrasto e alla repressione di numerosi altri reati. Secondo riferimenti della Guardia di Finanza, a fronte delle oltre 18.000 segnalazioni per le quali nel periodo 2010-2011 si è completato l'approfondimento investigativo, 8.365 (circa il 46 %) sono confluite in procedimenti penali aperti presso Procure della Repubblica ovvero hanno dato origine a nuovi procedimenti penali per riciclaggio e/o reimpiego di proventi criminali, usura, abusivismo finanziario, truffa, reati tributari o a procedimenti di natura amministrativa per infrazioni alla normativa antiriciclaggio o valutaria.

Archiviazione

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. c) del D.lgs. 231/2007, l'UIF provvede ad archiviare le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone comunque evidenza per dieci anni, al fine di consentirne la consultazione agli organi investigativi.

Le segnalazioni archiviate, potendo risultare significative alla luce delle informazioni in possesso degli organi investigativi, vengono comunque trasmesse al NSPV e alla DIA e, in ogni caso, possono formare nuovamente oggetto di analisi da parte dell'UIF qualora sopravvenga la conoscenza di elementi che rendano plausibile il sospetto di riciclaggio. Si tratta, pertanto, di un'archiviazione "sui generis".


Nel 2011 l'UIF ha archiviato 1.271 segnalazioni, rilevandone l'infondatezza sotto il profilo finanziario sulla scorta degli elementi conoscitivi a propria disposizione. Ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.lgs. 231/2007, l'avvenuta archiviazione da parte dell'UIF delle segnalazioni ritenute infondate è comunicata al segnalante.

4 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO

4.1 Segnalazioni da intermediari finanziari e da altri soggetti esercenti attività finanziaria

Nel corso del 2011 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria hanno trasmesso oltre 48.000 segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio (grafico 4.1). Sono oltre 185.000 quelle complessivamente inoltrate dal 1997.

Grafico 4.1



In merito alla distribuzione delle segnalazioni per classi di operatori, le banche e Poste Italiane S.p.A. si confermano la categoria che invia il maggior numero di segnalazioni, in lieve aumento rispetto al 2010. Le prime 10 banche segnalanti e Poste Italiane S.p.A. coprono infatti circa il 50 % delle segnalazioni inviate. **Ripartizione delle SOS per classi di operatori**

È diminuita la percentuale di segnalazioni trasmesse dagli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB), prevalentemente *money transfer*, pari all'11 % del totale rispetto al 16,6 % del 2010, mentre è lievemente aumentata l'incidenza delle segnalazioni trasmesse dalle imprese assicurative, passata dallo 0,4 allo 0,6 % (tavola 4.1).

Tavola 4.1

<i>Ripartizione del numero di segnalazioni per categorie di intermediari finanziari (valori percentuali)</i>											
<i>Categoria di intermediari</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Banche e Poste Italiane S.p.A.	92	88,6	87,4	90,7	84,1	89	90,3	90	83,5	82,4	87,5
Società finanziarie (artt.106 e 107 TUB)	3,5	7,0	9,6	6,3	13,5	8,9	7,5	8,7	15,1	16,6	11
Imprese ed enti assicurativi	2,9	3,7	2,3	2,2	1,8	1,6	2,0	1,1	1,1	0,4	0,6
Altri	1,6	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,2	0,2	0,3	0,6	0,9
Totale	100,0										


Gli intermediari appartenenti alle diverse categorie che hanno effettuato almeno una segnalazione nell'anno di riferimento sono aumentati, evidenziando un'accresciuta sensibilità del sistema alla normativa antiriciclaggio (tavola 4.2).

Tavola 4.2

<i>Numero di operatori che hanno effettuato almeno una segnalazione per tipologia di intermediario (2006 – 2010)</i>							
	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>numero di intermediari in attività nel 2011</i>	
Banche e Poste Italiane S.p.A.	381	411	503	553	603	796	
Società finanziarie (articoli 106 e 107 TUB)	25	30	37	56	80	1.664	
Imprese ed enti assicurativi (ramo vita e multi-ramo)	34	27	23	33	34	333	
Altro	20	21	25	52	68	n.d.	

La ripartizione del numero di SOS trasmesse da ciascuna categoria di intermediario finanziario nel 2011 consente di verificare che la concentrazione maggiore si registra nella classe “da 2 a 5” e “da 6 a 20” segnalazioni, con il ruolo preponderante delle banche e di Poste Italiane S.p.A. in tutte le classi prese in esame (grafico 4.2).

Grafico 4.2




Un efficace funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio richiede tempestività tanto nell'individuazione delle operazioni sospette quanto nell'invio delle relative segnalazioni. **Tempistica delle segnalazioni**

Sotto tale profilo, nel 2011 il quadro complessivo evidenzia che entro il primo mese dalla data delle operazioni è pervenuto il 26,5 % delle segnalazioni; entro i primi due mesi è stato superato di poco il 46 % per arrivare a circa il 60 % nei primi tre mesi. Circa il 18 % delle segnalazioni è pervenuto dopo più di sei mesi dall'operatività segnalata (grafico 4.3).

Tali dati riflettono in parte la farraginosità del precedente sistema, soprattutto per quanto riguarda la fase di trasmissione della SOS e la successiva acquisizione da parte dell'UIF. Tuttavia il ritardo è spesso fisiologico e dipende dai tempi necessari per completare l'iter di valutazione. A volte il sospetto matura alla luce di elementi di cui si dispone solo successivamente all'effettuazione dell'operazione, quali informazioni ricavate da ispezioni interne o notizie sul coinvolgimento del cliente in indagini giudiziarie. Gli strumenti informatici attualmente in uso presso gli intermediari per l'emersione automatica delle transazioni finanziarie anomale forniscono evidenze dopo circa due mesi dall'effettuazione delle operazioni.

L'utilizzo di RADAR potrebbe consentire di ridurre i tempi d'inoltro delle segnalazioni da parte dei soggetti obbligati. Il nuovo sistema, inoltre, rimuovendo i precedenti ostacoli connessi alle fasi di trasmissione e acquisizione delle SOS, consente all'UIF di stimare meglio i tempi di predisposizione delle segnalazioni e di individuare eventuali ritardi.



4.1.1 Caratterizzazione territoriale

Il numero di segnalazioni di operazioni sospette pervenute dagli intermediari finanziari nel 2011 è aumentato in valore assoluto rispetto all'anno precedente per tutte le regioni italiane, eccetto Friuli Venezia Giulia e Molise, che hanno registrato una lieve diminuzione (tavola 4.3).


Lombardia e Lazio si confermano ai primi posti, anche se in presenza di una flessione in termini di quote percentuali. Aumentano – sia in valore assoluto sia in termini percentuali – le segnalazioni provenienti da Campania, Emilia Romagna e Veneto. È più che raddoppiato il numero di segnalazioni provenienti dall'Abruzzo e dalle Marche, anche in considerazione di fattori contingenti, quali indagini di portata rilevante dell'autorità giudiziaria.

Tavola 4.3

Regioni	2009		2010		2011	
	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)	(%)	(n. SOS)	(%)
Lombardia	5.656	27,7	7.805	21,2	8.778	18,16
Lazio	3.044	14,8	5.495	14,9	6.350	13,13
Campania	1.801	8,8	4.440	12,1	6.128	12,69
Emilia Romagna	1.422	6,9	3.151	8,6	4.343	8,98
Piemonte	1.448	7,1	3.030	8,2	3.714	7,68
Toscana	1.702	8,3	3.291	8,9	3.546	7,34
Veneto	1.244	6,1	1.830	5	2.903	6,01
Marche	460	2,2	1.049	2,8	2.550	5,28
Sicilia	633	3,1	1.435	3,9	2.287	4,73
Puglia	703	3,4	1.422	3,9	1.948	4,03
Liguria	338	1,6	715	1,9	1.217	2,52
Calabria	541	2,6	835	2,3	1.135	2,35
Abruzzo	367	1,8	446	1,2	892	1,85
Friuli Venezia Giulia	376	1,8	626	1,7	622	1,29
Sardegna	243	1,2	334	0,9	614	1,27
Trentino Alto Adige	192	0,9	342	0,9	490	1,01
Umbria	164	0,8	270	0,7	455	0,94
Basilicata	84	0,4	131	0,4	171	0,35
Molise	87	0,4	114	0,3	101	0,21
Valle d'Aosta	19	0,1	63	0,2	100	0,21
Totale	20.524	100,0	36.824	100,0	48.344	100

Come per gli anni precedenti, continua ad evidenziarsi una notevole correlazione tra ripartizione regionale delle segnalazioni e alcuni indicatori economici e finanziari regionali (numero di conti correnti e PIL); particolari scostamenti si rilevano per la Campania e per la Sicilia (grafico 4.4).


Ripartizione regionale delle SOS, del PIL e dei rapporti di conto corrente (c/c)
(valori percentuali)¹⁾



4.2 Segnalazioni da imprese non finanziarie e da professionisti

Nel corso del 2011 si è assistito a un incremento delle SOS provenienti dai soggetti di cui agli artt. 12, 13 e 14 del D.lgs. 231/2007 che passano da 223 nel 2010 a 492 nel 2011 (grafico 4.5).

Grafico 4.5




Seppur in crescita, l'incidenza delle segnalazioni effettuate da operatori non finanziari e professionisti, rispetto al totale di segnalazioni di operazioni sospette, continua ad attestarsi su livelli modesti (1 %, contro lo 0,59 % del 2010).

Le segnalazioni della specie trasmesse nel 2011 dall'UIF agli organi investigativi sono state 152, delle quali 8 archiviate dall'Unità per manifesta infondatezza⁵ (grafico 4.6).

⁵ Sui motivi per cui le segnalazioni archiviate vengono comunque trasmesse agli organi investigativi si veda pag. 36.

Grafico 4.6



I notai si confermano, con 195 segnalazioni, la categoria professionale che ha inviato più segnalazioni (tavola 4.4). Le segnalazioni più frequenti sono originate dalla stipula di atti pubblici (es. compravendite immobiliari nonché atti societari quali costituzioni, trasferimenti di partecipazioni e liquidazioni), in continuità rispetto a quanto rilevato negli scorsi anni. Nel corso del 2011 alle segnalazioni inviate dai singoli notai si è aggiunto un flusso di segnalazioni per il tramite del Consiglio nazionale del notariato. Ciò, se da un lato ha favorito un incremento numerico delle segnalazioni, dall'altro non ne ha migliorato la qualità. Il superamento di questa criticità richiede un maggior coinvolgimento dell'Ordine professionale, che ad oggi si limita a svolgere la funzione di mero tramite del flusso segnalatico.

Tavola 4.4

Ripartizione per categoria di segnalanti							
Tipo di segnalante	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Notaio e Consiglio Nazionale del Notariato	170	127	103	69	66	195	730
Gestori di giochi e scommesse ⁽¹⁾	0	0	4	6	34	130	174
Dottore commercialista	24	37	17	28	43	52	201
Esperti contabili (ragionieri e periti commerciali)	15	21	19	10	23	30	118
Custodia e trasporto denaro contante e titoli a mezzo di guardie particolari giurate	0	0	0	6	12	24	42
Revisore contabile	2	4	3	7	12	15	43
Avvocato	3	8	6	3	12	12	44
Società di revisione	9	2	2	2	6	10	31
Agenzia di affari in mediazione immobiliare	6	10	13	3	3	7	42
Agenzia in attività finanziaria	0	1	2	0	0	0	3
Altri	8	5	4	2	12	17	48
Totale	237	215	173	136	223	492	1.476

⁽¹⁾La categoria comprende le tre tipologie di soggetti obbligati che offrono la possibilità di gioco attraverso le diverse modalità previste dalla legge (case da gioco, *on-line* e punti fisici).

Nel corso del 2011 si è riscontrata una maggiore attenzione verso gli obblighi di collaborazione attiva da parte dei gestori di giochi e scommesse (130 segnalazioni a fronte delle 34 del 2010), degli esercenti attività di custodia e trasporto denaro contante e titoli a mezzo di guardie particolari giurate (24 segnalazioni a fronte delle 12 del 2010) e dei dottori commercialisti (52 segnalazioni a fronte delle 43 del 2010).

Nel complesso la consistenza delle SOS provenienti dagli operatori non finanziari e dai professionisti si conferma ridotta, pur a fronte di una vasta platea di potenziali segnalanti. La riluttanza a effettuare segnalazioni, fenomeno comune a molti paesi, va presumibilmente ricondotta alla maggiore personalizzazione del rapporto con il cliente e alla lunga tradizione di segreto professionale.

I notevoli benefici – in termini di qualità e spessore dell’analisi finanziaria – derivanti dall’inclusione dei professionisti tra i destinatari delle norme antiriciclaggio sono confermati dalla circostanza che in alcuni casi i soggetti da essi segnalati figurano anche in segnalazioni effettuate da intermediari finanziari. Emerge, quindi, un’evidente e proficua complementarità tra la componente finanziaria – propria di queste ultime segnalazioni – e quella più propriamente “reale”, che connota le segnalazioni provenienti dai professionisti.

4.3 Tipologia delle operazioni segnalate

Le transazioni in contante e i bonifici continuano a essere le tipologie di operazioni maggiormente segnalate (tavola 4.5). Particolarmente sensibile è l’aumento del numero di segnalazioni riguardanti l’emissione o la negoziazione di assegni circolari e l’addebito per estinzione assegno.

Il passaggio al sistema RADAR può non essere stato privo di effetti sulla consistenza complessiva del dato relativo alle tipologie delle operazioni segnalate. Con il vecchio sistema il segnalante doveva evidenziare in un apposito campo fino a tre operazioni riferibili all’operatività sospetta, selezionate tra la molteplicità di operazioni riportate nella parte descrittiva. Nel nuovo sistema non sussiste tale vincolo, per cui risultano evidenziate, ai fini della classificazione tipologica, tutte le operazioni collegate all’operatività sospetta. Ciò consente una rilevazione puntuale delle tipologie segnalate e un miglioramento qualitativo dei dati statistici.

<i>Tipologia di operazioni segnalate</i>				
<i>Quota sul totale delle operazioni segnalate</i>				
		<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Operazioni in contanti		38,7	38,5	37,2
	<i>di cui:</i>			
	<i>prelevamento</i>	22,7	21,6	21,1
	<i>versamento</i>	16	16,9	16,1
Disposizione/ricezione di bonifico:		22,9	21,5	23,4
	<i>di cui:</i>			
	<i>nazionale</i>	18,4	16,2	14,2
	<i>estero</i>	4,5	5,3	9,1
Versamento titoli di credito		9,3	9,5	9,4
Addebito per estinzione assegno		5	4,5	8,7
Emissione/negoziazione assegni circolari		4,5	4,3	9,5
Operazioni con <i>money transfer</i>		11,4	14,6	5,6
Operazioni in strumenti finanziari		1,7	2,2	2,2
Deposito/prelevamento su libretto a risparmio		0,6	0,5	0,7
Altro		5,9	4,4	3,3
Totale		100	100	100

Si conferma la tendenza all'aumento di segnalazioni riguardanti bonifici esteri, già riscontrata negli anni passati. Nel 2011, la quota di tali segnalazioni sul totale è quasi raddoppiata rispetto al 2010. Su tale andamento può avere influito la normativa sullo "scudo fiscale".

Un'ulteriore evidenza riscontrata nel 2011 riguarda la quota riferibile alle operazioni con i *money transfer*, che risulta più che dimezzata rispetto al 2010. Su tale dato ha pesato la cessazione di attività, nel 2011, di un intermediario che nell'anno precedente aveva trasmesso oltre mille SOS.

Rimangono sostanzialmente invariate anche nel 2011 le quote riferibili alle altre categorie di operazioni.

4.4 Casistica delle segnalazioni

Anomalie di
carattere fiscale

Elementi di particolare interesse sono offerti dall'esame delle diverse operatività segnalate come sospette nel 2011. Tra queste rilevano anzitutto quelle verosimilmente dirette a realizzare forme di elusione ed evasione fiscale. Sulla base di alcune caratteristiche comuni sono individuabili due principali tipologie.

Un primo gruppo di segnalazioni riguarda operatività realizzate su conti correnti intestati a imprese individuali o imprese commerciali, spesso di recente costituzione, che espongono afflussi di mezzi di pagamento tracciabili (bonifici, assegni, ecc.) seguiti da frequenti prelevamenti di contanti, spesso anche fino a concorrenza delle somme versate, o disposizioni di pagamento verso l'estero.

In tale quadro, in particolare, si iscrive il fenomeno di conti intestati a imprese operanti nel settore edile o dei servizi (imprese di pulizia, pubblicità, movimento terra e autotrasporti) che presentano in uscita cospicui prelevamenti in contanti giustificati dall'esigenza di liquidare i compensi a favore di lavoratori impiegati, presumibilmente, in modo irregolare.

Un secondo gruppo di segnalazioni evidenzia un utilizzo distorto dei conti personali intestati a persone fisiche per farvi transitare movimentazioni chiaramente riconducibili a un'attività d'impresa. Tali conti si riferiscono, solitamente, a nominativi facenti parte della compagine aziendale o anche a prestanome che agiscono nell'interesse e per conto dell'imprenditore.

Nelle suddette casistiche le operazioni poste in essere con finalità di evasione o di elusione fiscale possono dar luogo alla creazione di disponibilità extrabilancio potenzialmente funzionali alla commissione di altri reati, come, ad esempio, la corruzione.

Alcune delle fattispecie di natura fiscale esaminate dall'UIF hanno trovato riscontro in procedimenti giudiziari di ampia risonanza pubblica.

Rivestono particolare interesse in proposito le numerose segnalazioni relative all'attività svolta da uno studio professionale per il perseguimento di illeciti di natura economica. L'attività era realizzata mediante l'interposizione di un gruppo transnazionale strutturato dallo stesso studio di professionisti. Il gruppo, nel corso di oltre dieci anni di attività, ha realizzato complesse operazioni finanziarie e societarie ponendo in essere numerose condotte verosimilmente riconducibili all'evasione fiscale, all'appropriazione indebita, alla bancarotta fraudolenta e al riciclaggio. L'approfondimento dell'UIF si è concentrato sull'operatività del gruppo transnazionale che, mediante operazioni societarie straordinarie, ha concluso transazioni immobiliari e societarie e ristrutturato imprese gravate da forte indebitamento con l'erario. Tale operatività mirava, in particolare, a preservare la parte "attiva" (confluita tramite cessioni di rami d'azienda, scissioni, fusioni e incorporazioni in nuovi soggetti giuridici – cd. good company) e a trasferire all'estero la parte "passiva" in capo a società create ad hoc (cd. bad company). Per tale via consistenti crediti dell'erario verso le società scorporate divenivano di fatto inesigibili, ritenendosi all'epoca opponibile il difetto di giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento di società con sede all'estero prive di stabile rappresentanza in Italia da oltre un anno. La Corte di Cassazione, innovando precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha recentemente stabilito l'assoggettabilità a fallimento delle imprese che, in frode alla legge, trasferiscono all'estero la propria sede al solo scopo di sottrarsi al regime dei reati fallimentari.

“TRUST” E OPERAZIONI SOSPETTE

Alcune segnalazioni ricevute nel corso del 2011 hanno riguardato soggetti costituiti in forma di *trust*.

Secondo la Circolare n. 48/E dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007, “il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor o grantor) e trustee. Di norma il disponente

trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee, il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito”.

Le finalità perseguite attraverso l'effetto patrimoniale “segregativo” proprio del *trust* sono varie: filantropiche, successorie o dirette esplicitamente a preservare il *trust-fund* da pretese creditorie.

Pur non avendo una propria legge sul *trust*, l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1985, in base alla quale il cittadino di un paese ratificante il cui ordinamento non disciplina il *trust* potrà comunque istituirne uno nel proprio paese, sottoponendolo alla legge vigente in un altro Stato (c.d. “*trust* interno”).

Nella maggior parte dei casi le segnalazioni ricevute dall'UIF – trasmesse per lo più da intermediari bancari – hanno riguardato *trust* costituiti in Italia da disponenti cittadini italiani. Solo in un caso il *trust* è risultato insediato all'estero, con disponente, *trustee* e beneficiari stranieri, ma sottoposto alla normativa fiscale italiana, anche ai sensi delle regole antielusive ex art. 73 TUIR.

In generale, i segnalanti non hanno mostrato adeguata percezione delle peculiarità dell'istituto in discorso, delle diverse figure soggettive presenti nello stesso (disponente, *trustee*, guardiano, beneficiari) e dei fattori di anomalia insiti in una eventuale commistione di ruoli e compiti propri delle diverse figure del *trust*. Dall'analisi delle segnalazioni sono spesso emersi aspetti di criticità in merito alla *compliance* della normativa antiriciclaggio, specie per quanto riguarda l'attività di adeguata verifica. Questa è risultata talvolta carente in quanto non accompagnata dall'acquisizione dell'atto istitutivo del *trust* e/o da informazioni adeguate riguardo sia alle finalità perseguite che all'identità dei beneficiari e talvolta anche del *trustee*.

Corruzione Nella ricostruzione dei flussi finanziari sono spesso emerse operatività anomale presumibilmente riconducibili a fenomeni corruttivi.

L'individuazione di condotte corruttive non è sempre agevole, in quanto le modalità di pagamento del prezzo si presentano, nella maggior parte dei casi, come astrattamente sintomatiche di svariate tipologie di anomalia finanziaria. La difficoltà è accresciuta dal ricorso a modalità che conferiscono al corrotto utilità non finanziarie, che non lasciano, di norma, tracce specifiche.

Nelle segnalazioni che l'UIF ha ritenuto riconducibili a episodi corruttivi, si è riscontrato il trasferimento di somme di denaro mediante contanti, l'utilizzo di assegni o, talvolta, disposizioni di bonifico destinate a, o provenienti da, conti schermati detenuti nei c.d. paradisi societari e fiscali. Soltanto attraverso l'esatta individuazione del profilo soggettivo del segnalato è stato possibile qualificare con più precisione le operazioni descritte dagli intermediari. La qualifica professionale dei soggetti, l'attività svolta da questi ultimi e la loro eventuale riconducibilità alla sfera pubblica hanno consentito di individuare segnali rivelatori di fenomeni corruttivi.

Tra le operazioni poste in essere dai segnalati per tentare di mascherare i trasferimenti del denaro al corrotto si sono riscontrate due particolari tipologie: il pagamento di fatture, talvolta emesse da società di comodo indirettamente riconducibili al destinatario finale delle somme, a fronte di servizi inesistenti, e la corresponsione di compensi per consulenze o pareri professionali fittizi.

Numerose segnalazioni di operazioni sospette di corruzione riguardano nominativi coinvolti negli scandali di aggiudicazione di appalti pubblici mediante illeciti finanziamenti a esponenti di partiti e tangenti a pubblici ufficiali corrisposte da imprenditori al fine di eludere controlli previsti dalla legge. Il fenomeno ha assunto un particolare interesse, anche per gli echi suscitati nell'opinione pubblica, nel settore dei pellami in alcune province del Veneto. Nell'ambito del fenomeno corruttivo sembra riconducibile anche l'operatività di una serie di società controllate da un importante gruppo dell'area pubblica o con esso in rapporti d'affari, coinvolte in recenti inchieste giudiziarie. Tra il 2010 e il 2011 l'UIF ha ricevuto alcune decine di segnalazioni di operazioni sospette a carico di tali società o di soggetti alle stesse riconducibili, accomunati da un'operatività bancaria ricorrente, caratterizzata, dal lato degli accrediti, da strumenti tracciati quali bonifici e/o versamenti di assegni e, dal lato degli addebiti, da ripetuti e consistenti prelievi di contante, indicativi di probabili impieghi illeciti.

Alcune segnalazioni hanno avuto per oggetto pagamenti di rilevanti commissioni – originate da importanti contratti commerciali – effettuati da imprese del gruppo in favore di società aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata. In questi casi risultava dubbio che i pagamenti si riferissero a effettivi e leciti servizi di mediazione.

Nell'anno in esame sono pervenute 166 segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo “scudo fiscale”, che hanno portato a circa 900 il numero di segnalazioni effettuate in materia dal 2009.

Scudo fiscale

Le segnalazioni di scudo ricevute nel 2011 hanno riguardato sostanzialmente anomali utilizzi delle somme scudate. Negli anni precedenti, invece, le segnalazioni hanno riguardato in prevalenza tentate operazioni di rimpatrio di capitali ovvero operazioni di scudo non coerenti con il profilo soggettivo del nominativo segnalato, ritenuto, quindi, un possibile prestanome.

Un altro settore d'interesse si è rivelato quello riguardante i *money transfer* soprattutto con riferimento alle rimesse verso la Cina, a conferma di un fenomeno già evidenziato nella Relazione del Ministero degli Interni del 2007. Dall'analisi delle segnalazioni ricevute in proposito emerge un rischio concreto di utilizzo di tale canale da parte della malavita cinese per il compimento di operazioni illecite, in alcuni casi attuate in simbiosi con la criminalità organizzata italiana, correlate all'importazione ed esportazione di merci contraffatte. L'UIF ha svolto approfondimenti sul fenomeno, i cui risultati sono stati posti a disposizione degli organi investigativi e della magistratura, analizzando un campione significativo di rimesse verso la Cina intermedie dalle principali agenzie di *money transfer* operanti in Italia.

Money transfer

Dal campione esaminato risulta che i flussi finanziari disposti dall'Italia, per lo più diretti verso l'area territoriale compresa tra Shanghai e Hong Kong, presentano diverse anomalie ricorrenti, tra cui spiccano l'esibizione, da parte di più soggetti, dello stesso documento d'identità, spesso anche presso il medesimo sub-agente e il trasferimento di somme apparentemente destinate a beneficiari diversi, ma accreditate in Cina presso un unico conto bancario.

Le operazioni potenzialmente più rischiose risultano quelle effettuate attraverso gli agenti plurimandatari, che offrono ai propri clienti la possibilità di frazionare le operazioni ricorrendo a società di *money transfer* di volta in volta diverse. In tal modo il cliente può mantenersi sotto la soglia al cui superamento la legge collega l'obbligo di fornire all'intermediario informazioni sulla propria attività economica e sullo scopo dell'operazione. Questa prassi, che permette di eludere i controlli imposti dalla normativa antiriciclaggio vigente e dalle procedure interne predisposte dalle singole società di *money transfer*, induce a ipotizzare il coinvolgimento di alcuni sub-agenti nel riciclaggio di proventi di natura illecita.

Carte di credito e prepagate

Numerose risultano le segnalazioni di operazioni sospette riguardanti l'atipico utilizzo di carte di credito consistente nel prelievamento di denaro contante per importi rilevanti.

Le segnalazioni in parola hanno evidenziato modalità d'impiego delle carte di credito particolarmente anomale in considerazione del fatto che, come noto, la principale funzione delle carte è il pagamento delle transazioni commerciali mediante utilizzo degli apparati POS (Point of Sale) presso gli esercizi convenzionati, azzerando inconvenienti e rischi collegati all'uso del denaro contante. Il prelievo di contante tramite le carte di credito costituisce, quindi, un servizio meramente accessorio, associato, tra l'altro, ad un elevato costo di commissione per singola operazione. I riferiti utilizzi delle carte per ottenere liquidità sono apparsi pertanto sospetti in ragione degli importi elevati e del frequente uso in paesi diversi da quello in cui è ubicata la banca ove è intrattenuto il relativo conto di appoggio.

Gli approfondimenti condotti presso gli intermediari finanziari hanno consentito di verificare che l'anomalia riconducibile all'uso distorto di questi strumenti riguarda carte rilasciate sia in Italia che all'estero.

Sono state analizzate anche numerose segnalazioni concernenti carte prepagate, utilizzate in modo anomalo per interrompere la tracciabilità ovvero impiegate da imprese commerciali quale mezzo di corresponsione delle retribuzioni al personale.

Settore "gioco pubblico"

Nel 2011 l'UIF ha esaminato un campione significativo di segnalazioni riguardanti anomalie riscontrate nel settore del gioco pubblico, al fine di individuare le operatività più ricorrenti e potenzialmente più a rischio di infiltrazione criminale.

Le indicazioni provenienti dagli intermediari finanziari consentono di delineare due principali macro-aree di operatività sospette:

- *l'elevato versamento di contante – talvolta caratterizzato dal deposito di banconote di taglio elevato – da parte di soggetti titolari di tabaccherie, di sale da gioco o di società di gestione di apparecchi da gioco, per volumi spesso superiori rispetto agli addebiti RID operati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ovvero il ricorrente versamento di assegni emessi da soggetti terzi apparentemente estranei al rapporto concessionario-AAMS. Non può escludersi, in tali casi, che il versamento di contante eccessivo rispetto agli effettivi incassi derivanti dalle giocate e l'intervento di terze parti possano nascondere un'abusiva attività di prestito collaterale oppure che tali operatori aggirino i limiti di giocate prefissati dall'AAMS, mediante modifica fraudolenta del software degli apparecchi da gioco;*
- *il frequente accredito, su conti correnti intestati a persone fisiche, di somme derivanti da continue vincite di gioco, successivamente prelevate in contanti in modo sistematico o utilizzate per l'emissione di assegni a cifra tonda. La frequenza di numerose vincite in capo ai medesimi soggetti potrebbe sottendere un mercato occulto di ticket vincenti, nell'ambito del quale i riciclatori acquisterebbero i titoli dagli effettivi vincitori in contropartita del riconoscimento di vincite maggiorate.*

Tra le operatività segnalate in modo più ricorrente dagli intermediari non finanziari e che si prestano facilmente a finalità di riciclaggio di denaro proveniente dalla commissione di reati, si sono rilevate:

- *l'acquisto in contanti di fiches che non vengono utilizzate per alcuna attività di gioco e delle quali si richiede il cambio in assegni;*
- *la ricarica di conti di gioco on-line mediante carte di credito presumibilmente rubate o clonate o con mezzi di pagamento provenienti da terzi.*

Altre casistiche rilevanti

Alcune segnalazioni hanno riguardato fattispecie di particolare rilievo e risonanza pubblica.

Varie SOS hanno denunciato un caso di abusivismo finanziario – già parzialmente analizzato dall'Unità in anni precedenti – posto in essere dal consulente di una società di investimenti e dai suoi collaboratori.

Il gruppo ha truffato ignari investitori, gestendo un portafoglio di conferimenti non inferiore a trecento milioni di euro. Tali somme, affidate a una società di diritto lussemburghese e ad altre finanziarie estere, risultate abusive, sarebbero state investite in titoli finanziari esteri, rivelatisi in gran parte inesistenti. I reati contestati sono quelli di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di abusiva attività finanziaria, truffa e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Meritano di essere menzionate le segnalazioni di operazioni sospette riconducibili al fenomeno delle illecite scommesse nel settore del calcio.

Il sistema vede coinvolti calciatori professionisti compiacenti (che spesso agiscono anche come scommettitori), remunerati dall'organizzazione criminale. Risultano altresì coinvolti collettori, agenti, garanti e intermediari, che si interpongono fra calciatori e scommettitori, raccogliendo le scommesse da piazzare su circuiti solitamente off-shore; "spalloni", che prelevano il contante depositato presso banche e fiduciarie estere per consegnarlo a scommettitori, agenti e garanti. L'ampiezza del fenomeno è testimoniata dalle indagini che su di esso sono svolte contemporaneamente da più Procure, dal numero di gare sospette, riguardanti vari campionati di calcio, dal numero di soggetti indagati. Fra questi figurano titolari di agenzie di scommesse, calciatori ed ex calciatori professionisti, liberi professionisti, ma anche componenti della mafia balcanica, i quali possono contare su ingenti liquidità nonché su apparati bancari collusi. L'inchiesta ha individuato un'associazione criminale dedita agli illeciti sportivi, alle truffe e al riciclaggio di denaro, con base a Singapore e ramificazioni in Finlandia, Germania, Ungheria, Croazia, Slovenia e Macedonia.

L'operatività segnalata all'UIF ha riguardato in prevalenza la ricarica di carte prepagate, utilizzate per effettuare scommesse on-line, e prelievi di denaro contante.

Infine, a seguito di una richiesta di informazioni pervenuta da un'Agenzia antiriciclaggio estera su un cittadino italiano oggetto di accertamenti per riciclaggio da parte della locale autorità giudiziaria, l'Unità ha avviato una serie di approfondimenti cartolari, cui ha fatto seguito un accertamento ispettivo. Dall'attività descritta è emersa una presunta truffa ai danni di un ente pubblico italiano.

In particolare, ingenti somme di denaro recuperate da curatele fallimentari, anziché essere restituite all'istituto pubblico creditore delle somme (INPS), venivano versate su un conto corrente incardinato presso un intermediario italiano e intestato ad una società la cui denominazione replicava il medesimo acronimo dell'ente in parola, con il quale poteva così essere confusa. Le somme venivano successivamente trasferite all'estero con l'emissione di assegni circolari negoziati presso un intermediario straniero.

Le indagini condotte dalla magistratura – a seguito dell'informativa fornita in merito dall'UIF – hanno portato, tra l'altro, a misure detentive nei confronti dei presunti autori della truffa e al sequestro delle somme illecitamente sottratte.

5 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

I compiti dell'UIF si estendono anche alla prevenzione e al contrasto del finanziamento del terrorismo per effetto del combinato disposto delle norme dettate dal D.lgs. 109/2007 e dal D.lgs. 231/2007, con particolare riguardo all'attività di ricezione e approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette. Il Regolamento CE 423/2007, come modificato dal Regolamento CE 1110/2008, ha previsto la riconduzione in tali compiti anche del contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa. Nel 2010 i due Regolamenti sono stati abrogati con il Regolamento 961/2010 che ha introdotto, tra l'altro, accanto agli obblighi segnalatici e di congelamento, misure restrittive in materia di transazioni finanziarie. Nell'ambito delle competenze proprie dell'UIF rientrano anche la cura della raccolta delle comunicazioni relative alle misure di "congelamento" e la diffusione, anche tramite il proprio sito internet, delle liste di soggetti designati dalle competenti autorità internazionali nell'ambito delle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione.

5.1 Segnalazioni di operazioni sospette


Il flusso delle segnalazioni

Come già nel 2010, anche nel corso del 2011 il numero di segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo internazionale è diminuito. L'UIF, infatti, ha ricevuto 205 segnalazioni (0,4 % delle segnalazioni totali), a fronte delle 222 ricevute nel 2010 e delle 366 ricevute nel 2009⁸ (grafico 5.1).

Complessivamente, dal 2001 l'Unità ha ricevuto 4.401 segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo, pari al 2,5 % delle segnalazioni totali pervenute nello stesso periodo. Dopo il picco raggiunto nel 2002, come conseguenza dei fatti dell'11 settembre 2001, il flusso annuale di segnalazioni in materia ha oscillato mediamente intorno alle 400 unità, con un andamento altalenante dovuto alla periodica diffusione delle liste internazionali del terrorismo, specialmente in momenti successivi al verificarsi di attentati terroristici. In generale, però, il trend della quota di segnalazioni della specie sul totale delle segnalazioni è stato discendente.

⁸ A partire dal 2007 sono disponibili i dati relativi alle segnalazioni di sospetto finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa. Pertanto, ove opportuno (grafico 5.1, tavola 5.1, tavola 5.2), il dato riportato dal 2007 in poi si riferisce alle sole segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo.

Grafico 5.1



Anche nel 2011 le segnalazioni originate da liste sono risultate prevalenti rispetto a quelle trasmesse d’iniziativa dagli intermediari sulla base di autonome valutazioni in merito a profili di anomalia individuati nell’operatività posta in essere da propri clienti.

Origine delle SOS

Tavola 5.1

Ripartizione delle segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo in base all’origine ⁽¹⁾			
Origine della segnalazione	2009	2010	2011
Liste (A.G., UE, OFAC)	293	187	141
Iniziativa intermediario	73	35	64
Totale	366	222	205

⁽¹⁾ Il dato “liste” riguarda i nominativi inseriti:

- negli elenchi ricevuti dalle Procure nell’ambito di indagini per terrorismo e diffusi in forma riservata agli intermediari;
- nei Regolamenti CE 2580/2001 e 881/2002 (Al-Qaeda) e successive modificazioni, Regolamento 423/2007 e successive modificazioni (Iran), altri provvedimenti dell’Unione europea recanti misure restrittive nei confronti di specifici paesi;
- nella banca-dati dell’*Office of foreign assets control*, liste compilate da istituzioni internazionali a ridosso degli attentati dell’11 settembre 2001 e diffuse agli intermediari tramite le associazioni di categoria.

Con riferimento ai segnalanti, il contributo ascrivibile agli intermediari bancari è sostanzialmente in linea (80 %) con quanto rilevato per le segnalazioni in materia di riciclaggio. Rispetto a queste ultime, di contro, risulta quantitativamente più significativo il grado di collaborazione attiva delle società assicurative (4,8 %) e finanziarie (13,7 %).

Oltre il 30 % delle segnalazioni inoltrate dalle banche non è collegato a liste di nominativi. Per Poste Italiane S.p.A. tale quota arriva al 75 %.

L'analisi finanziaria delle SOS

Nel 2011 sono state trasmesse agli organi investigativi 144 segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo, di cui 62 sono state archiviate dall'UIF per manifesta infondatezza (tavola 5.2).

Come precisato per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, le segnalazioni "archivate" vengono comunque trasmesse nell'eventualità che possano acquisire rilevanza alla luce di riscontri con altre informazioni in possesso degli organi investigativi.

Tavola 5.2

<i>Numero di segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo trasmesse agli organi investigativi</i>											
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
SOS approfondite	241	1.193	254	333	433	360	148	291	240	124	82
SOS archiviate	-	-	-	-	27	113	26	31	217	60	62
Totale	241	1.193	254	333	460	473	174	322	457	184	144

Segnalazioni di sospetto finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa

Nel 2011 si è registrata una contrazione delle segnalazioni riconducibili al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, che sono diminuite, passando da 52 nel 2010 a 34 (tavola 5.3). A differenza del passato, nel 2011 la maggioranza delle segnalazioni in materia di contrasto al finanziamento della proliferazione è stata trasmessa non tanto sulla base dell'inclusione dei nominativi segnalati nelle liste all'uopo diramate dalle competenti autorità⁹ quanto d'iniziativa dagli intermediari, prevalentemente con riferimento a casi di possibile violazione della normativa sulle transazioni connesse a beni cd. *dual use*, cioè suscettibili di essere utilizzati anche a fini di proliferazione, o con controparti originarie di paesi coinvolti nel finanziamento dei programmi di proliferazione.

Tavola 5.3

<i>Ripartizione delle segnalazioni sospette di finanziamento dei programmi di proliferazione</i>					
<i>Origine della segnalazione</i>	2007	2008	2009	2010	2011
Liste (A.G. UE, OFAC)	80	41	31	32	13
Iniziativa intermediario	-	8	11	20	21
Totale	80	49	42	52	34

Tavola 5.4

<i>Numero di segnalazioni di sospetto finanziamento dei programmi di proliferazione trasmesse agli organi investigativi</i>					
	2007	2008	2009	2010	2011
SOS approfondite	31	73	33	21	32
SOS archiviate	8	2	11	-	1
Totale	39	75	44	21	33

⁹ Vedi oltre § 5.2.

Sostanzialmente invariata, rispetto agli anni precedenti, risulta la distribuzione territoriale delle segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, fondamentalmente rispondenti alla distribuzione regionale dell'immigrazione, anche in relazione alle diverse componenti etnico-religiose (tavola 5.5).

Ripartizione delle SOS per regione...

Circa il 65 % delle segnalazioni proviene da tre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Lazio in ordine decrescente), anche se, in termini assoluti, le segnalazioni provenienti dalle stesse sono diminuite rispetto al 2010, ad eccezione del Lazio, dove si è registrato un leggero aumento. È percentualmente aumentata la quota di segnalazioni di terrorismo provenienti dalle regioni meridionali (dal 3,6 % nel 2010 al 4,9 % nel 2011)

Tavola 5.5

Ripartizione delle segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa per regione ⁽¹⁾ (numero e quota sul totale 2011)				
REGIONE	2009	2010	2011	Quota
Lombardia	168	102	87	36,4%
Emilia Romagna	79	60	36	15,1%
Lazio	57	22	32	13,4%
Veneto	23	25	17	7,1%
Liguria	8	13	13	5,4%
Toscana	24	12	11	4,6%
Piemonte	17	13	11	4,6%
Friuli Venezia Giulia	6	2	7	3%
Marche	11	7	6	2,5%
Sicilia	5	3	5	2,1%
Trentino Alto Adige	5	3	5	2,1%
Puglia	6	2	3	1,3%
Umbria	2	3	2	0,8%
Calabria	2	2	2	0,8%
Abruzzo	2	2	1	0,4%
Campania	7	2	1	0,4%
Sardegna	5			
Molise		1		
Basilicata	1			
Valle d'Aosta				

(1) Classificazione in base alla regione della dipendenza segnalante.

La suddivisione delle segnalazioni per paese di origine dei segnalati tende a ricalcare la composizione delle liste ufficiali del terrorismo internazionale (tavola 5.6).

... e per paese d'origine dei segnalati

Si è registrata, anche per il 2011, una diminuzione del numero di soggetti segnalati di origine pakistana mentre è aumentato in assoluto il numero dei segnalati nativi del Bangladesh. Si è riscontrata, inoltre, una riduzione del numero di segnalazioni riferibili a soggetti di origine iraniana, mentre sono sensibilmente aumentate le segnalazioni di soggetti o entità di origine libica, anche a seguito dei provvedimenti

adottati dalla comunità internazionale nei confronti della Libia e delle comunicazioni diramate dall'UIF e dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) fra il mese di febbraio e il mese di maggio 2011 (cfr. oltre riquadro "Rivolte della primavera araba: paesi del Nord Africa – il caso della Libia", pag. 58). Risulta quasi raddoppiata, infine, la quota di soggetti italiani segnalati, come per il 2010, prevalentemente a causa di transazioni commerciali poste in essere da aziende italiane attive in comparti merceologici considerati dual use.

Tavola 5.6

Ripartizione dei soggetti segnalati per sospetto finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa per paese di origine					
(numero e quota sul totale nel 2011)					
	PAESE	2009	2010	2011	Quota
<i>Asia Centro Meridionale</i>	Bangladesh	37	22	31	9,94%
	Pakistan	87	34	28	8,97%
	India	5	6	2	0,64%
	Afghanistan	3	7	3	0,96%
<i>Asia Occidentale</i>	Iran	19	18	11	3,53%
	Siria	5	1	8	2,56%
	Giordania	4	1	2	0,64%
	Libano	2	1	-	-
	Iraq	6	2	1	0,32%
	Israele	1	1	-	-
	Arabia Saudita	-	2	-	-
<i>Asia Orientale</i>	Myanmar/Birmania	7	2	1	0,32%
<i>Africa Settentrionale</i>	Libia	5	2	17	5,45%
	Marocco	30	17	12	3,85%
	Egitto	37	2	9	2,88%
	Tunisia	23	11	10	3,22%
	Algeria	9	2	1	0,32%
	Sudan	2	8	2	0,64%
<i>Africa Sub-Sahariana</i>	Somalia	5	4	5	1,60%
	Nigeria	-	2	1	0,32%
	Senegal	22	7	-	-
	Ghana	3	4	1	0,32%
<i>Europa</i>	Italia	53	70	120	38,46%
	ex-Jugoslavia	1	2	2	0,64%
<i>Altri paesi</i>		54	43	45	14,42%

5.2 Liste di terrorismo e misure di congelamento

Nel corso del 2011 l'UIF ha ricevuto complessivamente 51 comunicazioni di avvenuto congelamento di fondi nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) inclusi nelle liste dei destinatari di sanzioni internazionali. La maggior parte dei congelamenti si riferiva a operazioni e rapporti intrattenuti da intermediari italiani con intermediari libici e siriani "listati".

Alla fine del 2011 le risorse sottoposte a misure di congelamento ammontavano a circa 77 milioni di euro, riconducibili a 59 soggetti. La maggior parte dei fondi congelati (69 milioni di euro) si riferiva a operazioni e rapporti intrattenuti con le banche siriane listate nel Regolamento UE 442/2011, sostituito nel gennaio 2012 dal Regolamento UE 36/2012 (tavola 5.7).

Tavola 5.7

	Rapporti ed operazioni sottoposti a congelamento	Soggetti sottoposti a congelamento	Importi Congelati				
			EUR	USD	GBP	JPY	CHF
Talibani e Al-Qaeda	34	32	186.437,70	11.707,10			50,00
Iran	29	15	4.382.474,72				37.593,47
Libia	18	8	2.128.952,86	772.207.044,31	63,65	3.413,00	39,54
Tunisia	1	1	50.624,55				
Siria	16	2	69.175.861,70	2.530,82			154.104,92
Costa d'Avorio	3	1	1.700.213,94	34.816,37			
Totale	101	59	77.624.565,47	772.256.098,60	63,65	3.413,00	191.787,93

Molti congelamenti di fondi e risorse economiche sono stati disposti a seguito dell'adozione di sanzioni finanziarie collegate alla situazione in Libia (Regolamento UE 204/2011 del 2 marzo 2011). Intermediari italiani e soggetti istituzionali hanno congelato fondi per oltre 4 miliardi di euro e 3 miliardi di dollari, successivamente scongelati a seguito del delisting della maggior parte dei soggetti designati.

Le risorse congelate appartenenti a persone ed entità riconducibili ad Al-Qaeda hanno riguardato 40 soggetti (in prevalenza persone fisiche) per un ammontare complessivo pari a circa 190.000 euro.

Le sanzioni nei confronti dell'Iran sono state ulteriormente inasprite, da ultimo con i Regolamenti UE 54 e 56 del 23 gennaio 2012, a seguito delle crescenti preoccupazioni circa la natura del programma iraniano relativo allo sviluppo di tecnologie nucleari militari.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'UIF ha provveduto a verificare l'osservanza, da parte degli intermediari, delle misure di congelamento e delle deroghe autorizzate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) per le fattispecie tassativamente previste dalla normativa.

In particolare, l'UIF ha realizzato due accertamenti ispettivi presso intermediari bancari, focalizzati sul rispetto dell'attuazione delle misure di congelamento. In tale ambito è stata anche attivata la collaborazione internazionale tra FIU (in particolare

con le FIU di Egitto e Tunisia) per risolvere e verificare problemi collegati a possibili omonimie.

In materia di liste pubbliche di terroristi è stato completato, nell'ambito del CSF, il processo per la revisione e l'aggiornamento delle liste ONU di soggetti ed entità legati ad Al-Qaeda e designati su proposta italiana. L'UIF ha fornito, al riguardo, il proprio contributo informativo.

Nel corso del 2011, il CSF ha esaminato circa 3.000 istanze di autorizzazione al trasferimento di fondi da o verso soggetti iraniani, secondo quanto stabilito dall'art. 21 del Reg. UE 961/2010.

Tale disposizione sottopone ad autorizzazione del CSF tutte le transazioni finanziarie dirette a o ricevute da soggetti iraniani, il cui controvalore superi € 40.000. L'autorizzazione deve essere negata qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il trasferimento sia connesso ad attività vietate collegate con la proliferazione di armi di distruzione di massa.

Sebbene la maggior parte delle istanze sia stata accolta, in alcuni casi si è reso necessario chiedere chiarimenti agli intermediari allo scopo di verificare la regolarità delle operazioni commerciali sottostanti e delle merci oggetto di esportazione.

L'UIF è coinvolta nell'attività in questione nell'ambito della normale partecipazione ai lavori del CSF. In particolare, l'Unità ricerca nei propri archivi eventuali informazioni relative ai soggetti coinvolti nelle transazioni finanziarie, e collabora alla risoluzione dei numerosi quesiti posti alla segreteria tecnica del Comitato.

A livello europeo, nel 2011 sono state adottate misure restrittive nei confronti di esponenti ed entità legate al governo dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente (Tunisia, Libia, Egitto, Siria) e sono stati emanati aggiornamenti dell'elenco delle persone ed entità di paesi già sottoposti ad embargo, in particolare Bielorussia, Costa d'Avorio, Guinea, Sudan, Iran, Birmania e Corea del Nord.

Nell'anno in corso, inoltre, l'Unione Europea ha pubblicato 19 Regolamenti recanti modifiche al Regolamento 881/2002 (elenco delle persone ed entità legate a Bin Laden, ai Talebani e alla rete di Al-Qaeda), mentre altri 2 sono stati emanati nei primi mesi del 2012.

Tali regolamenti hanno avuto lo scopo di aggiungere o eliminare nuovi nomi rispetto alla lista, o di variare dati relativi a nomi già listati (ad esempio, indirizzo, data di nascita, alias, ecc.).

RIVOLTE DELLA PRIMAVERA ARABA: IL CASO DELLA LIBIA

In relazione alle note turbolenze in corso in alcuni paesi del Nord Africa, in data 9 febbraio 2011 l'UIF ha emanato un comunicato per richiamare l'attenzione dei soggetti obbligati sulla necessità di segnalare tempestivamente operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo eventualmente emerse nell'ambito del processo di adeguata verifica rafforzata della clientela nei confronti delle "persone politicamente esposte" (PEP).

Con un successivo comunicato del 1° marzo 2011, l'UIF ha richiamato l'obbligo di segnalare le operazioni sospette sull'attività dei soggetti individuati dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU del 26 febbraio 2011 (1970/2011) – che ha previsto, fra l'altro, l'adozione di misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche possedute, direttamente o indirettamente, da alcuni membri della famiglia di Muammar Gheddafi –

anche al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione da parte dell'Unità.

Sul piano internazionale sono state inoltre avviate iniziative volte a congelare le attività riconducibili a persone ed entità del Governo della Libia, nonché delle ulteriori persone ed entità coinvolte nella commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia (cfr. art. 6 della Decisione 2011/137/PESC del Consiglio del 28 febbraio 2011). Il Regolamento UE 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011, nel dare attuazione alla Decisione, ha disposto il congelamento dei fondi e delle risorse economiche "appartenenti, posseduti, detenuti, controllati" dai soggetti inclusi nelle liste allegate al Regolamento medesimo.

In data 5 marzo 2011 il CSF ha emanato un comunicato che, alla luce dei provvedimenti comunitari, richiama l'attenzione di tutti gli intermediari sull'esecuzione di transazioni/operazioni che coinvolgono persone o entità libiche. Secondo il comunicato l'esecuzione dovrà essere preceduta da rigorosi controlli sull'origine e la destinazione dei fondi utilizzati nonché dalla verifica rafforzata di identificazione del titolare effettivo prevista per i PEP, in modo da poter ragionevolmente escludere che beneficiario sia uno dei soggetti indicati nelle predette liste.

Il successivo 11 marzo 2011 il CSF ha emanato un nuovo comunicato al fine di rendere noto l'inserimento, da parte dell'Unione europea, di cinque entità e di una persona fisica nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche sottoposte a misure di congelamento ai sensi della Direttiva 2011/137/PESC del Consiglio del 28 febbraio 2011 e del Regolamento UE 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011. Il comunicato, nel richiamare l'attenzione di tutti gli intermediari e delle società emittenti sulla puntuale applicazione della normativa sopra richiamata e sull'adempimento degli obblighi di comunicazione disposti dall'art. 7 del D.lgs. 109/2007, sottolinea come alcune delle entità in questione detengano, tra l'altro, partecipazioni azionarie in società italiane, anche quotate.

Successivamente, il CSF ha emanato altri due comunicati: il primo, in data 25 marzo 2011, con il quale ha reso noto che la Banca d'Italia ha disposto la gestione provvisoria di Banca UBAE a fronte dell'inserimento della Libyan Foreign Bank nell'allegato III del Regolamento UE 204/2011, precisando che non sussistono ostacoli alla normale prosecuzione dell'attività del citato intermediario nei confronti sia della clientela ordinaria sia delle controparti bancarie. Il secondo, datato 19 maggio 2011, rende note agli operatori le procedure da seguire per il pagamento dei dividendi di società italiane quotate, partecipate da soggetti sottoposti a misure di congelamento, da corrispondere agli azionisti estranei alle misure stesse.

Sulla scorta dei provvedimenti sopra richiamati, nel corso del 2011, l'UIF ha ricevuto e approfondito 30 segnalazioni di operazioni sospette concernenti entità e persone fisiche riconducibili al governo libico. Nell'anno di riferimento è stato inoltre emanato un provvedimento di sospensione nei confronti di un intermediario libico – listato pochi giorni dopo l'adozione del provvedimento medesimo – avente ad oggetto la somma di 70 milioni di dollari statunitensi giacenti presso una banca italiana. I fondi in questione sono stati congelati a seguito dell'emanazione del Regolamento comunitario 233 del 10 marzo 2011, entrato in vigore il giorno successivo.

6. ANALISI DEI DATI AGGREGATI E ATTIVITÀ DI STUDIO

6.1 Analisi dei dati ai fini antiriciclaggio

Dati aggregati: i flussi "Sara"

Una delle principali funzioni dell'UIF è quella di analizzare i flussi finanziari, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; questa attività di analisi è rivolta sia all'individuazione di singole anomalie, sia allo studio di fenomeni più ampi, riferiti, ad esempio, a particolari aree territoriali, settori dell'economia e strumenti di pagamento. Per tali finalità l'UIF utilizza le informazioni raccolte nello svolgimento della propria attività e, in particolare, le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate ("S.A.R.A.") ricevute mensilmente dalle banche e dagli altri intermediari indicati dalla normativa.

La norma dell'art. 40 del D.lgs. 231/2007, sull'invio di dati statistici aggregati, è sostanzialmente in linea con quanto si osserva a livello internazionale in materia di ordinamento e funzioni delle FIU. Alle segnalazioni di eventi ritenuti anomali (SOS), infatti, si aggiungono in molti paesi segnalazioni sistematiche, riferite a determinate tipologie di operazioni e soglie di importo, prescindendo da valutazioni sul sospetto delle singole attività. Una peculiarità del sistema italiano è rappresentata dal carattere aggregato di tali dati e, conseguentemente, dall'anonimità degli stessi. I flussi S.A.R.A. riguardano operazioni di importo (anche frazionato) pari o superiore a 15.000 euro. Le singole operazioni sottostanti i dati aggregati sono registrate nell'Archivio Unico Informatico, istituito presso i singoli intermediari (art. 37 del D.lgs. 231/2007). I dati da trasmettere all'UIF vengono aggregati dagli intermediari segnalanti raggruppando le operazioni secondo varie caratteristiche, quali lo strumento finanziario utilizzato (bonifico, versamento o prelievo di contanti, ecc.), il settore di attività economica del cliente, i dati identificativi territoriali della dipendenza dell'intermediario segnalante, del soggetto controparte e dell'intermediario della controparte.

La tavola 6.1 riporta, per ciascuna tipologia di intermediari, i principali dati di riepilogo relativi alle segnalazioni S.A.R.A. ricevute dall'UIF nel 2011.

La gran parte dei dati aggregati S.A.R.A. continua a provenire dagli intermediari bancari (il 98 % del totale). Rispetto al 2010 si registra – a fronte di importi sostanzialmente invariati – un incremento del numero di dati aggregati inviati e di operazioni sottostanti ai dati stessi (5-10 %).

Particolarmente marcato è stato l'aumento dei dati e degli importi segnalati dagli Istituti di moneta elettronica; ciò è dovuto, in larga misura, alla diffusione di una specifica carta prepagata utilizzata, in particolare, sia per attività di e-commerce sia per accrediti e riscossioni legati al gioco on-line.

Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (dati S.A.R.A.): Statistiche descrittive
2011

Tipologia degli intermediari	Numero dei segnalanti	Numero totale dei dati aggregati inviati*	Importo totale dei dati aggregati inviati (miliardi di euro)	Numero totale delle operazioni sottostanti i dati aggregati
Banche e Poste Italiane	770	64.459.713	26.152,3	298.324.738
Altri intermediari finanziari	2	2.606	0,3	8.888
SGR	196	491.488	198,4	4.212.674
Imprese ed enti assicurativi	101	687.044	112,7	2.503.951
SIM	137	43.649	58,3	1.089.281
Società fiduciarie	306	45.603	53,7	177.968
SICAV	3	2.409	0,2	4.587
Istituti di moneta elettronica	3	15.318	0,8	141.890

* Il dato aggregato costituisce il dato elementare della segnalazione antiriciclaggio S.A.R.A. e viene calcolato dal segnalante raggruppando le singole operazioni secondo i vari criteri di aggregazione previsti (ad esempio, tipologia dell'operazione eseguita, ubicazione dell'intermediario ecc.).

Le operazioni censite nei flussi S.A.R.A. includono innanzitutto i versamenti e i prelievi di contante. Uno degli strumenti essenziali nella lotta al riciclaggio è rappresentato proprio dalle limitazioni imposte all'utilizzo di tale strumento di pagamento e dal costante monitoraggio del suo uso da parte delle autorità.

Le transazioni segnalate in contanti

Accanto alla valenza antiriciclaggio, e in stretta connessione con essa, si è recentemente affermata l'esigenza di utilizzare i vincoli all'uso del contante come strumento di lotta all'evasione fiscale, con la finalità di far emergere i pagamenti dell'economia sommersa. Come già detto, la soglia nell'utilizzo del contante nei pagamenti¹⁰ — inizialmente fissata a 5.000 euro dal DL 78/2010 — è stata abbassata prima a 2.500 euro (DL 138 del 13 agosto 2011) e, in seguito, all'attuale importo di 1.000 euro (DL 201 del 6 dicembre 2011). Negli ultimi mesi dello scorso anno l'abbassamento del limite a 2.500 euro ha accentuato la flessione nell'uso del contante, già in atto per la fisiologica evoluzione del sistema dei pagamenti (-8,3 % nel periodo settembre-dicembre 2011, rispetto allo stesso quadrimestre dell'anno precedente).

L'intensità del ricorso al contante come mezzo di pagamento rimane eterogenea nel territorio nazionale: in particolare, il valore registrato nella media dell'Italia meridionale e insulare (7 % sul totale delle operazioni) continua a essere superiore a quello registrato, sempre in media, nel resto d'Italia (1 %; cfr. Tav 6.2). Questo dato riflette soprattutto il diverso livello di "finanziarizzazione" delle varie aree geografiche del paese; recenti evidenze disponibili in letteratura suggeriscono che l'incidenza dell'economia sommersa fiscale e criminale regolata attraverso un massiccio ricorso al contante assume valori di rilievo su tutto il territorio nazionale.

¹⁰ Vedi § 2.1.1.

Il ricorso al contante, per area geografica

(dati S.A.R.A.)

	2011		2010	
	Importo totale dei prelievi e versamenti di contante (milioni di euro)	% sul totale delle operazioni segnalate	Importo totale dei prelievi e versamenti di contante (milioni di euro)	% sul totale delle operazioni segnalate
Italia nord-occidentale	88.964	0,6%	98.462	0,7%
Valle d'Aosta	829	3,5%	978	4,0%
Liguria	8.939	2,4%	10.287	2,3%
Piemonte	21.425	0,5%	25.303	0,9%
Lombardia	57.772	0,5%	61.893	0,5%
Italia nord-orientale	69.500	1,7%	75.207	1,7%
Veneto	34.025	2,2%	35.931	2,5%
Friuli Venezia Giulia	5.979	2,3%	6.681	2,4%
Trentino Alto Adige	5.641	2,6%	6.250	2,6%
Emilia Romagna	23.856	1,1%	26.345	1,1%
Italia centrale	72.786	1,4%	81.650	1,5%
Umbria	5.116	4,0%	5.783	3,9%
Marche	8.257	3,1%	9.530	3,5%
Toscana	23.280	2,1%	25.171	2,7%
Lazio	36.133	1,0%	41.166	1,0%
Italia meridionale	78.395	6,6%	87.050	7,7%
Calabria	9.806	8,6%	11.141	11,4%
Basilicata	3.100	8,1%	3.348	8,5%
Molise	1.900	7,2%	2.250	8,6%
Puglia	21.601	7,0%	23.864	7,6%
Campania	34.132	6,2%	37.170	7,4%
Abruzzo	7.856	4,9%	9.277	5,8%
Italia insulare	33.711	7,7%	35.808	8,6%
Sicilia	25.287	8,1%	26.735	8,9%
Sardegna	8.424	6,6%	9.073	7,6%
Totale Italia	343.356	1,3%	378.178	1,4%

Tutti gli importi, essendo basati su dati S.A.R.A., si riferiscono a operazioni di ammontare superiore a € 15.000. Nel caso delle operazioni in contanti l'incidenza di tale soglia è presumibilmente maggiore, essendo il contante più utilizzato per operazioni di basso importo.

Il ruolo dei bonifici nel riciclaggio

Oltre al contante, un altro strumento di pagamento censito nei flussi S.A.R.A. che riveste particolare importanza in materia di contrasto alla criminalità finanziaria è costituito dal bonifico.

In generale, si distinguono nell'ambito della fenomenologia del riciclaggio di denaro di provenienza illecita tre fasi: 1) collocamento dei proventi del reato presso gli intermediari finanziari (placement); 2) complesso di operazioni finanziarie volto a separare il capitale dalla sua provenienza illecita (layering); 3) re-immersione dei capitali di origine criminosa, ormai "ripuliti", nel circuito finanziario legale (integration).

La seconda fase, che corrisponde al vero e proprio “lavaggio” del denaro, si avvale in larga misura di bonifici. Infatti, l’interposizione di intermediari o di soggetti residenti all’estero, soprattutto in paradisi fiscali, rende più difficile risalire dal beneficiario ultimo dei fondi al soggetto da cui è originato il trasferimento. In questo contesto le segnalazioni S.A.R.A. costituiscono uno strumento importante per la verifica del corretto e fisiologico utilizzo di questo mezzo di pagamento. A tale scopo lo schema segnalativo predisposto per le operazioni di bonifico è più articolato rispetto a quello per le altre operazioni finanziarie, poiché contiene anche informazioni riguardanti il comune o il paese straniero di residenza sia della controparte, sia dell’intermediario della controparte. Questa importante caratteristica consente di elaborare, sui dati S.A.R.A. relativi ai bonifici, statistiche e correlazioni che tengono conto della provenienza e della destinazione territoriale dei fondi, diversamente da quanto avviene per gli altri strumenti di pagamento.

Nel 2011 l’UIF ha proseguito il monitoraggio dei bonifici da e verso l’estero che interessano controparti o intermediari finanziari residenti in aree geografiche ritenute “sensibili” dal punto di vista dell’azione di contrasto del riciclaggio. La tavola 6.3 contiene l’elenco dei principali paesi esteri di origine e di destinazione dei pagamenti effettuati tramite bonifico.

I bonifici da e verso l'estero

Tavola 6.3

**Bonifici verso e da paesi esteri
2011**

Bonifici in uscita			Bonifici in entrata		
Paese	Importo (milioni di euro)	% sul totale	Paese	Importo (milioni di euro)	% sul totale
Regno Unito	330.789	24,6%	Regno Unito	343.185	25,8%
Germania	243.715	18,1%	Germania	210.001	15,8%
USA	140.523	10,4%	Francia	149.999	11,3%
Francia	137.058	10,2%	USA	140.952	10,6%
Spagna	111.751	8,3%	Spagna	108.721	8,2%
Paesi Bassi	68.076	5,1%	Paesi Bassi	59.460	4,5%
Belgio	57.484	4,3%	Belgio	46.138	3,5%
Svizzera	40.784	3,0%	Svizzera	40.597	3,1%
Austria	32.161	2,4%	Lussemburgo	33.982	2,6%
Lussemburgo	29.400	2,2%	Austria	21.260	1,6%
Croazia	12.801	1,0%	Croazia	13.088	1,0%
Cina	11.043	0,8%	Polonia	9.904	0,7%
Polonia	10.931	0,8%	Turchia	9.772	0,7%
Turchia	8.495	0,6%	Irlanda	9.076	0,7%
Svezia	8.394	0,6%	Svezia	9.011	0,7%
Irlanda	7.524	0,6%	Russia	6.041	0,5%
Serbia	5.831	0,4%	Serbia	5.890	0,4%
Hong Kong	5.266	0,4%	Hong Kong	5.536	0,4%
Ungheria	4.860	0,4%	Canada	5.083	0,4%
Giappone	4.651	0,3%	Ungheria	4.976	0,4%
Altri	74.822	5,6%	Altri	96.024	7,2%

I flussi rimangono concentrati su paesi importanti dal punto di vista commerciale (diversi paesi UE, USA, Cina, Turchia, Giappone) o finanziario (Svizzera, Lussemburgo, Hong Kong). Rispetto al 2010 è

da notare il balzo ai primi posti di alcuni paesi balcanici (Croazia e Serbia), con cui si sono rafforzati i rapporti economici e commerciali.

Paesi e territori a fiscalità privilegiata: flussi per Stato estero...

Particolarmente interessanti nel contesto della lotta alla criminalità finanziaria sono i flussi dei bonifici da e verso paesi e territori non cooperativi e a fiscalità privilegiata¹¹, indicati nella tavola 6.4, e – più in generale – riguardanti controparti o intermediari finanziari residenti in aree geografiche ritenute “sensibili” dal punto di vista dell’azione di contrasto del riciclaggio. I movimenti di capitale con questi paesi sono molto concentrati: i primi nove paesi in questa lista rappresentano circa il 95% del complesso dei flussi di questo tipo. La piazza finanziaria più importante rimane nettamente la Svizzera, con circa il 65-70 % dei flussi complessivi. Nelle altre posizioni più elevate continuano a collocarsi, pur se a notevole distanza, piazze asiatiche dell’estremo oriente (Hong Kong, Singapore, Taiwan), gli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai), il Principato di Monaco e San Marino.

Tavola 6.4

Bonifici verso/da paesi e territori a fiscalità privilegiata

2011

Bonifici in uscita verso paesi a fiscalità privilegiata			Bonifici in entrata da paesi a fiscalità privilegiata		
Paese	Importo (milioni di euro)	% sul totale	Paese	Importo (milioni di euro)	% sul totale
Svizzera	40.784	68,6%	Svizzera	40.597	65,5%
Hong Kong	5.266	8,9%	Hong Kong	5.536	8,9%
Singapore	3.270	5,5%	Singapore	3.491	5,6%
Taiwan	1.852	3,1%	Abu Dhabi	2.578	4,2%
San Marino	1.700	2,9%	Monaco	1.724	2,8%
Abu Dhabi	1.379	2,3%	San Marino	1.619	2,6%
Monaco	1.368	2,3%	Dubai	1.408	2,3%
Dubai	715	1,2%	Libano	994	1,6%
Libano	506	0,9%	Taiwan	745	1,2%
Altri	2.571	4,3%	Altri	3.329	5,3%

...e per regione italiana

La tavola 6.5 mostra l’importo dei flussi scambiati con paesi e territori a fiscalità privilegiata, ripartiti secondo la regione italiana di origine o di destinazione delle transazioni.

In generale, l’ampiezza del fenomeno tende a riflettere le dimensioni dell’attività economica regionale e la corrispondente apertura verso l’estero. La gran parte dei bonifici verso i paesi a fiscalità privilegiata proviene dall’Italia nord-occidentale (oltre il 60 % del totale nazionale, di cui il 49 % riferibile alla sola Lombardia). La parte restante proviene dall’Italia nord-orientale e da quella centrale (intorno al 17 % in

¹¹ Vedi Glossario, voce *Paesi e territori a fiscalità privilegiata*.

entrambi i casi), mentre le quote dell'Italia meridionale e di quella insulare sono molto inferiori (nel caso dell'Italia insulare, prossime allo zero). Un quadro sostanzialmente analogo emerge per i bonifici in entrata dai paesi a fiscalità privilegiata.

Tavola 6.5

Bonifici verso/da paesi e territori a fiscalità privilegiata, per regione
2011

	Bonifici in uscita verso paesi a fiscalità privilegiata (milioni di euro)	% sul totale	Bonifici in entrata da paesi a fiscalità privilegiata (milioni di euro)	% sul totale
Italia Nord-Occidentale	37.310	62,8%	35.070	56,5%
Lombardia	28.971	48,8%	26.760	43,1%
Liguria	2.348	4,0%	2.105	3,4%
Piemonte	5.947	10,0%	6.142	9,9%
Valle d'Aosta	44	0,1%	63	0,1%
Italia Nord-Orientale	10.623	17,9%	12.787	20,6%
Emilia Romagna	3.613	6,1%	5.012	8,1%
Veneto	5.216	8,8%	5.735	9,2%
Friuli Venezia Giulia	1.400	2,4%	1.645	2,7%
Trentino Alto Adige	393	0,7%	396	0,6%
Italia Centrale	9.834	16,6%	10.785	17,4%
Lazio	6.253	10,5%	5.032	8,1%
Toscana	3.030	5,1%	4.723	7,6%
Marche	425	0,7%	829	1,3%
Umbria	126	0,2%	200	0,3%
Italia Meridionale	1.364	2,3%	2.896	4,7%
Campania	913	1,5%	1.050	1,7%
Puglia	238	0,4%	245	0,4%
Abruzzo	142	0,2%	1.456	2,3%
Calabria	44	0,1%	105	0,2%
Basilicata	14	0,0%	27	0,0%
Molise	13	0,0%	13	0,0%
Italia Insulare	281	0,5%	481	0,8%
Sicilia	221	0,4%	247	0,4%
Sardegna	60	0,1%	233	0,4%
Totale Italia	59.411	100,0%	62.019	100,0%

L'utilizzo dei dati S.A.R.A. si presta a svolgere approfondimenti e raccogliere sollecitazioni provenienti anche dalle altre Istituzioni attive nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo (Guardia di Finanza, Direzione Nazionale Antimafia – DIA – e autorità giudiziaria).

Importanti novità nelle modalità di invio dei dati S.A.R.A., nonché nel contenuto informativo delle segnalazioni, sono state introdotte di recente, dal provvedimento dell'UIF del 22 dicembre 2011.

Innanzitutto, a partire dal 12 marzo 2012, le segnalazioni devono essere trasmesse per via esclusivamente telematica, attraverso un apposito portale internet.

Ciò consentirà, a regime, un grande guadagno di efficienza nella raccolta e gestione dei dati. Nel sistema precedente, il 65 % dei segnalanti utilizzava la Rete Nazionale Interbancaria, un canale con minori potenzialità e standard di servizi rispetto al nuovo portale, mentre il restante 35 % utilizzava ancora CD o altri supporti fisici.

Lo schema delle segnalazioni S.A.R.A., inoltre, è stato modificato per includere informazioni, presenti nell'Archivio Unico Informatico, ritenute importanti ai fini del rafforzamento delle potenzialità di analisi dei dati aggregati.

Oltre all'indicazione del comune della dipendenza presso la quale è stata disposta l'operazione oggetto della segnalazione, è ora richiesto anche il codice della dipendenza o sportello dell'intermediario segnalante. Nel caso molto frequente di intermediari con molteplici sportelli nel territorio di un determinato comune, ciò consentirà un livello di disaggregazione dei dati molto maggiore rispetto al passato. È infine previsto l'invio dell'informazione relativa al comune di residenza del cliente (oppure il paese straniero, in caso di clientela non residente in Italia), in modo da evidenziare soggetti operanti in aree diverse da quelle di residenza.

6.2 Monitoraggio dei dati e attività di studio

I flussi S.A.R.A. sono utilizzati anche per effettuare un monitoraggio complessivo del settore bancario. In particolare, tale attività di monitoraggio, basata su tecniche di analisi quantitativa, ha lo scopo di identificare, mediante un confronto dell'operatività segnalata nel tempo e dalle diverse banche, eventuali elementi di anomalia, che siano meritevoli di approfondimento nell'ambito dell'azione di contrasto del riciclaggio.

I valori anomali (*outlier*) sono individuati sia sulla base di distribuzioni statistiche dei diversi segnalanti raggruppati secondo determinati criteri (area territoriale, settore di attività economica del cliente, tipologia dell'operazione, ecc.), sia analizzando l'andamento storico dei dati forniti dal singolo segnalante.

In particolare, nel 2011 l'UIF ha inviato rilievi statistici a 698 intermediari bancari; nell'insieme, i dati aggregati oggetto di verifiche sono stati 18.395. Nella maggior parte delle risposte, gli intermediari hanno confermato il dato inviato (77 %); la parte restante (23 %) è rappresentata da errori. La gran parte degli errori si riferisce alle segnalazioni sulla componente in contante (87 %).

Nel corso del 2011 è stato anche avviato un utilizzo innovativo dei dati S.A.R.A., basato sull'impiego di modelli econometrici e sulla valorizzazione delle sinergie con le altre banche dati dell'UIF. In particolare, è stato avviato uno studio che ha approfondito la correlazione tra il numero di SOS inviate dagli sportelli bancari di

una data provincia e i principali indicatori economico-finanziari, demografici e giudiziari della provincia stessa.

Nel luglio del 2011 è stato aggiornato lo studio realizzato nel 2009 sull'utilizzo delle banconote da cinquecento euro come potenziale strumento di riciclaggio (cfr. Rapporto annuale 2009, pag. 57).

**L'utilizzo di
banconote
di grosso taglio**

I motivi di allarme in merito alla circolazione di banconote di alto valore unitario non sono mutati, in un quadro europeo in cui permangono un elevato volume di contante in circolazione e una quota particolarmente significativa (circa 35 %) di banconote di taglio apicale.

Un'inversione di tendenza rispetto all'andamento dell'Eurozona si è registrata in Italia negli ultimi mesi del 2009 e nel corso del 2010 e del 2011, presumibilmente anche per effetto della pressione esercitata sugli intermediari dagli organi investigativi e della policy sviluppata negli ultimi anni dalle autorità di vigilanza.

La diminuzione della fornitura di banconote di grosso taglio nel sistema italiano costituisce un dato positivo che s'inserisce nel quadro delle iniziative e degli strumenti volti alla prevenzione delle attività di riciclaggio. Tuttavia, nel nostro paese non può cessare l'allarme in merito all'eventuale utilizzo di banconote da 500 euro nelle transazioni illegali, né sul loro peso nell'ammontare di liquidità detenuta a scopo di riserva di valore di capitali illecitamente costituiti, anche in considerazione del fatto che l'approvvigionamento di banconote di taglio apicale potrebbe essere effettuato in altri paesi europei. Indizi in tal senso si possono desumere dalla circostanza che il livello degli afflussi di banconote da 500 euro presso le Filiali della Banca d'Italia è rimasto pressoché invariato negli ultimi cinque anni.

Un esponente dell'UIF ha partecipato al XXIX International Symposium on Economic Crime tenutosi nel Regno Unito – che riunisce esperti in materia di contrasto alla criminalità economica provenienti da numerosi paesi – contribuendo all'analisi delle specificità di rischio individuabili con riferimento alle diverse categorie di operatori presenti all'interno del mercato e del sistema finanziario.

**Partecipazione ad
iniziative di ricerca
internazionali**

L'UIF ha altresì continuato ad essere coinvolta in qualità di External Observer e Advisor al Progetto "Trade Based Money Laundering", del Joint Research Centre (JRC), Directorate-General della Commissione Europea, rivolto all'analisi delle relazioni commerciali tra gli Stati membri, alla ricerca di metodologie per individuare, a partire dai dati sul commercio internazionale, transazioni anomale dovute a casi di sovrappatture o sottopatture, eventualmente riconducibili anche a fenomeni di riciclaggio.

6.3 Dichiarazioni sul commercio e sul trasferimento di oro

L'UIF riceve dai soggetti obbligati le dichiarazioni relative alle operazioni di trasferimento e commercio di oro da investimento (es. lingotti e placchette) e di materiali d'oro ad uso prevalentemente industriale (diversi dall'oro da gioielleria) di importo pari o superiore a 12.500 euro.

I dati contenuti nelle dichiarazioni sull'oro inviate all'UIF sono messi a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, con modalità concordate (art.

1, comma 5, della legge 7/2000). In ossequio a questo principio, l'UIF effettua specifiche elaborazioni, su richiesta della Guardia di Finanza.

Le dichiarazioni sulle transazioni in oro

La tavola 6.6 contiene un riepilogo delle operazioni in oro segnalate all'UIF negli ultimi due anni: per ciascuna tipologia di transazione viene indicato il numero delle dichiarazioni e delle operazioni segnalate e il corrispondente importo complessivo.

Tavola 6.6

Dichiarazioni relative alle operazioni in oro

Tipologia di operazione	Anno 2010			Anno 2011*		
	Numero di dichiarazioni	Numero di operazioni	Valore dichiarato (milioni di euro)	Numero di dichiarazioni	Numero di operazioni	Valore dichiarato (milioni di euro)
Compravendita	25.918	72.645	7.993	31.753	77.168	9.995
Prestito d'uso (accensione)	2.156	3840	765	1.989	3.910	1.487
Prestito d'uso (restituzione)	2.083	2929	868	1.663	2.026	403
Altra operazione non finanziaria	282	603	619	224	704	832
Trasferimento al seguito verso estero	614	709	841	944	1.199	1.128
Trasferimento al seguito da estero	38	49	25	39	55	33
Conferimento in garanzia	12	23	1	0	0	0
Servizi di consegna per investimenti oro	0	0	0	4	4	0
Totale	31.103	80.798	11.111	36.615	85.066	13.878

* Nota: In considerazione dei tempi di acquisizione delle dichiarazioni cartacee, il dato relativo al 2011 è provvisorio e parzialmente stimato.

Rispetto al 2010 si stima un incremento sia del numero di dichiarazioni e operazioni segnalate (rispettivamente, circa il 20 e il 5 %), sia degli importi dichiarati (circa il 25 %); in particolare, il numero di dichiarazioni stimato per lo scorso anno (poco meno di 37.000) è il più alto da quando l'obbligo delle dichiarazioni è stato istituito. L'incremento del valore delle operazioni è dovuto sia alla dinamica del mercato dell'oro come "bene rifugio" e alla crescita delle quotazioni, sia a una maggiore presenza sul mercato degli operatori professionali. Questi ultimi nel 2011 rappresentavano una quota del 65 % degli importi segnalati, rispetto al 58 % del 2010 (gli altri dichiaranti sono per lo più banche, e in misura minima operatori privati).

Distribuzione delle controparti per paese

Tra le operazioni dichiarate nel 2011, quelle con controparti estere rappresentano circa il 30 % del valore totale. La tavola 6.7 riporta i volumi complessivi (somma di entrate e uscite) degli scambi con i principali paesi e il corrispondente peso percentuale rispetto alla totalità delle segnalazioni con controparte estera. La distribuzione appare molto concentrata: i primi cinque paesi (Svizzera, Spagna, Francia, Dubai e USA) rappresentano l'83 % del totale.

Tavola 6.7

<i>Operazioni in oro con controparti estere</i>				
	<i>Anno 2010</i>		<i>Anno 2011</i>	
Paese	Importo delle operazioni (milioni di euro)	% su totale transazioni con controparti estere	Importo delle operazioni (milioni di euro)	% su totale transazioni con controparti estere
Svizzera	1.003,8	30,6%	1.536,8	36,1%
Francia	304,6	9,3%	721,8	16,9%
Spagna	257,6	7,9%	618,0	14,5%
Dubai	528,2	16,1%	431,1	10,1%
USA	222,5	6,8%	210,7	4,9%
Regno Unito	162,2	4,9%	139,7	3,3%
Perù	168,1	5,1%	93,4	2,2%
Altri	631,0	19,3%	511,4	12,0%
Totale	3.278,1	100,0%	4.262,9	100,0%

Relativamente alla distribuzione delle controparti residenti in Italia, ai primi posti si collocano le province tradizionalmente specializzate nella lavorazione dell'oro — Vicenza, Arezzo e Alessandria — che da sole rappresentano il 59 % del mercato; oltre alla conferma di Milano, nelle prime posizioni è da sottolineare la crescita della quota relativa a Padova e Torino.

Il fenomeno più significativo nell'ambito delle dichiarazioni oro, oltre all'aumento del numero di dichiarazioni e operazioni, è l'incremento della quota riferita alle imprese senza personalità giuridica e alle persone fisiche, rispetto alle persone giuridiche, come controparti delle operazioni segnalate dagli operatori professionali. Dal 2008 al 2011 tale quota è più che raddoppiata, passando dal 16 al 40 %.

**Il fenomeno dei
'compro oro'**

Il fenomeno riflette, almeno in parte, il diffondersi delle attività commerciali denominate "compro oro", anche in connessione alla crisi economica degli ultimi anni; si tratta, per lo più, di ditte individuali che rivendono agli operatori professionali i "rottami d'oro" acquistati dai privati.

7. ATTIVITA' DI CONTROLLO

7.1 Attività ispettiva

L'attività ispettiva dell'UIF ha carattere prevalentemente “mirato”. Tende, infatti, ad attivarsi in contesti segnalatisi come particolarmente rischiosi e, spesso, di concerto con l'autorità giudiziaria. Le verifiche sono principalmente dirette a ricostruire e analizzare flussi finanziari sospetti e a individuare eventuali omissioni di segnalazioni nell'ambito di campioni di soggetti e operazioni selezionati dall'ispettore. Le ispezioni verificano inoltre l'osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con specifico riguardo agli obblighi di collaborazione attiva. In tale contesto possono evidenziare disfunzioni operative e procedurali e anche fornire indicazioni utili all'organo di vigilanza, circa il grado di *compliance* aziendale in materia di antiriciclaggio.

Nel 2011 l'UIF ha effettuato 20 ispezioni, di cui 12 interventi di tipo “mirato”, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 231/2007, e 8 di carattere più ampio, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 231/2007.

Gli interventi hanno riguardato soprattutto banche (11) con direzioni generali in Lombardia (7), Piemonte (1), Veneto (1), Toscana (1), Sicilia (1) e con operatività diversificata: banche di interesse nazionale (7), filiali di banche estere (2), banche di credito cooperativo (1) e banche specializzate (1).

In un caso (v. infra, pag. 57), i poteri di accertamento in loco sono stati utilizzati per verificare l'osservanza della disciplina in tema di congelamento di fondi e risorse economiche previste dal D.lgs. 109/2007 con riferimento a soggetti di nazionalità libica inseriti nelle liste previste dai regolamenti comunitari.

Un intervento presso una società di *leasing* ha confermato – come già rilevato nel 2010 – la scarsa attenzione prestata ai presidi antiriciclaggio nel settore della locazione finanziaria.

È stato ispezionato, per la prima volta, un Istituto di moneta elettronica (IMEL); tale accertamento ha consentito di rilevare carenze sotto il profilo della collaborazione attiva, con particolare riferimento alle rimesse effettuate da una pluralità di soggetti appartenenti alla comunità cinese a favore di beneficiari ricorrenti, nonché nell'operatività dei *money transfer*, individuando taluni legami tra moneta elettronica e giochi e scommesse *on-line*.

Sono stati, inoltre, eseguiti accertamenti presso società fiduciarie (7) ubicate nel Lazio (4), Liguria (1), Emilia Romagna (1) e Marche (1), in prevalenza non appartenenti a gruppi bancari (5).

Al riguardo, nell'anno si è concluso il ciclo di ispezioni presso le società fiduciarie volto a verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio in tema di “scudo fiscale” (cfr. riquadro oltre). Per l'individuazione

delle società da sottoporre ad accertamenti sono stati presi in considerazione diversi indicatori di rischio, tra cui: l'esistenza di segnalazioni di operazioni sospette; di informative provenienti da organi investigativi e da FIU estere; la spiccata eterogeneità dei paesi di provenienza dei fondi "scudati", spesso caratterizzati da regime non equivalente sotto il profilo antiriciclaggio. Con riguardo agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione nell'Archivio Unico Informatico sono emerse carenze suscettibili di incidere sul corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Sono state rilevate, in particolare, posizioni anomale in relazione a operazioni di "scudo" aventi a oggetto finanziamenti o crediti verso soggetti esteri, per i quali non sono stati forniti dal soggetto ispezionato i riscontri documentali necessari per l'individuazione dell'origine dei fondi.

Nell'ambito delle verifiche ispettive eseguite nel 2011 è stato individuato il citato fenomeno dell'utilizzo anomalo di carte di pagamento¹², talora emesse da intermediari esteri, a fini di prelievo di denaro contante presso sportelli automatici (ATM). In tal modo diversi titolari di carte hanno potuto ottenere la disponibilità di somme pur a fronte di onerose commissioni.

L'analisi – tuttora in corso – ha evidenziato alcune aree di criticità sia con riguardo all'adeguata verifica della clientela, sia per quanto attiene alla collaborazione attiva. Infatti la banca, presso i cui ATM sono eseguiti i prelievi mediante carte emesse da altri intermediari non appartenenti al gruppo, non è in grado di identificare il titolare della carta e di valutare la coerenza fra la condotta rilevata e il profilo economico-finanziario del titolare stesso. Questo, oltre tutto, potrebbe non coincidere con l'effettivo utilizzatore della carta.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E SCUDO FISCALE – LE VERIFICHE PRESSO LE SOCIETÀ FIDUCIARIE “STATICHE”

Le società fiduciarie, avendo a oggetto l'amministrazione di beni e patrimoni in nome proprio e per conto di terzi (fiducianti), si prestano ad essere utilizzate a fini di riciclaggio, in quanto possono ostacolare la trasparenza della effettiva titolarità dei beni. Tale problematicità strutturale si è acuita con l'introduzione dello scudo fiscale di cui all'art. 13-bis del DL 1° luglio 2009 n. 78 (cd. scudo-ter), che ha consentito alle fiduciarie di effettuare operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione di attività finanziarie detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. La disciplina dello scudo ha introdotto, inoltre, un'eccezionale deroga agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, al ricorrere dei presupposti di non punibilità previsti dal citato articolo 13-bis.

Notevoli sono stati i dubbi interpretativi emersi a causa delle relazioni fra normativa antiriciclaggio e disciplina in materia di scudo fiscale. Essi hanno indotto le autorità competenti a emanare circolari e comunicazioni volte a chiarire l'applicabilità dei presidi antiriciclaggio alle operazioni di scudo, anche successivamente al compimento delle stesse.

Tramite le società fiduciarie di cui alla legge 1966/1939 sono stati regolarizzati ovvero rimpatriati fondi per circa 48 miliardi di euro, su un totale di circa 100 miliardi complessivamente emersi a seguito del DL 78/2009. In particolare, le fiduciarie hanno svolto un ruolo significativo con riferimento alla modalità di emersione denominata "rimpatrio giuridico", che ha consentito di mantenere all'estero le attività finanziarie scudate, tramite il conferimento a un intermediario italiano di un mandato fiduciario ad assumere in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività medesime, senza procedere al loro materiale trasferimento nel territorio dello Stato.

¹² Vedi § 2.3.2

In tale contesto l'UIF, anche nel 2011, ha svolto accertamenti ispettivi nei confronti delle società fiduciarie, per verificare l'osservanza degli obblighi di collaborazione attiva, con uno specifico *focus* sulle operazioni di scudo fiscale.

Complessivamente, nel biennio 2010-2011, l'UIF ha condotto 12 accertamenti che hanno permesso di constatare un quadro operativo non conforme agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, come chiariti anche dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze del 16 febbraio 2010 e dalla comunicazione dell'UIF del 24 febbraio 2010. In particolare, è emerso che il processo di adeguata verifica della clientela era frequentemente demandato a terzi professionisti o addirittura a società fiduciarie ubicate in paesi non equivalenti. Sono state spesso riscontrate tardive ovvero omesse registrazioni di operazioni nell'Archivio Unico Informatico, imputabili anche all'elevato grado di manualità nella gestione dell'archivio e all'assenza di controlli interni. Ciò ha avuto ripercussioni negative sulla capacità di cogliere profili di rischio nei clienti-fiducianti, spesso di nuova acquisizione, e nelle operazioni da questi eseguite; ne è conseguita l'inefficacia del processo di selezione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette.

I rilievi più frequenti sono stati:

- l'omessa valutazione di informazioni rilevanti sul cliente, quali quelle desumibili da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dalla richiesta di accertamenti bancari disposta dagli organi investigativi;
- il mancato approfondimento dei legami tra i clienti (cointestatari, soci, delegati ecc.);
- l'omessa verifica dell'origine/natura delle consistenze "scudate" e della relativa congruità con il profilo economico-finanziario del cliente;
- la ricorrenza di istruttorie carenti di documentazione idonea ad accertare, attraverso la ricostruzione della catena "proprietaria" delle attività finanziarie, l'effettiva detenzione all'estero dei fondi scudati da parte del dichiarante alla data del 31 dicembre 2008 (data prevista dall'art. 13-bis del DL 78/2009 per il perfezionamento dello scudo);
- l'assenza di riscontri giustificativi di operazioni aventi a oggetto "crediti", anche in contenzioso, verso soggetti esteri, sotto forma di finanziamento soci o di riconoscimento di debito fra privati; tale fattispecie, tra l'altro, non è espressamente prevista, né agevolmente riconducibile a quelle disciplinate dalle disposizioni attuative in materia di scudoter;
- la mancata acquisizione di documentazione attestante l'origine dei fondi, in caso di operazioni in contropartita con soggetti residenti in paesi a regime non equivalente;
- l'impiego di fondi, anche tramite il ri-trasferimento all'estero, in data pari o prossima a quella dell'operazione di scudo.

Per le carenze più rilevanti si è proceduto all'avvio di 14 processi verbali di accertamento per omessa segnalazione di operazioni sospette. Le irregolarità di natura penale, ovvero le informazioni di possibile rilevanza per indagini in corso, sono state trasmesse alle competenti Procure.

Come è noto, nell'ambito della riforma degli intermediari finanziari non bancari prevista dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, le fiduciarie aventi determinati requisiti (natura bancaria o finanziaria) e specifiche caratteristiche (forma giuridica di società per azioni e un capitale minimo) saranno iscritte in una sezione separata del nuovo albo ex art. 106 TUB e sottoposte a controlli della Banca d'Italia. L'art. 199 del Testo Unico Finanziario (TUF), come modificato dall'art. 9, comma 8, del D.lgs. 141/2010 stabilisce che i poteri della Banca d'Italia sono esercitati anche per assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio.

Sotto il profilo antiriciclaggio, l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo ex art. 106 comporterà la collocazione delle fiduciarie fra gli intermediari di "primo livello" di cui all'art. 11 D.lgs. 231/2007 e, pertanto, renderà ad esse applicabili gli obblighi semplificati di adeguata verifica di cui all'art. 25, comma 1, con conseguente venir meno dell'obbligo di comunicare i dati relativi al fiduciante.

7.2 Irregolarità di rilievo amministrativo

L'attività ispettiva e le verifiche su base cartolare hanno fatto emergere non solo fatti di possibile rilievo penale, denunciati all'autorità giudiziaria, ma anche infrazioni di natura amministrativa, per le quali l'UIF ha avviato i procedimenti sanzionatori di competenza, trasmettendo i verbali al MEF per il successivo completamento dell'istruttoria in contraddittorio con gli interessati e per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.

Nel 2011 sono stati avviati 62 procedimenti (29 nel 2010) – di cui 50 a seguito di accertamenti ispettivi – volti all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per omessa segnalazione.

L'importo complessivamente contestato è stato pari a circa 50 milioni di euro; tenendo conto dei diversi criteri di quantificazione previsti dalle norme sanzionatorie succedutesi nel tempo, le sanzioni pecuniarie irrogabili dal Ministero – nel caso in cui tutte le contestazioni siano accolte – potranno variare da un minimo di circa 500.000 euro a un massimo di circa 20 milioni di euro.

Informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività ispettiva sono state trasmesse alla Banca d'Italia, quale autorità di vigilanza di settore, in quanto ritenute utili per l'espletamento delle relative funzioni istituzionali. In particolare, sono state inoltrate alla Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia 28 comunicazioni (27 nel 2010) relative a disfunzioni rilevate nell'assetto organizzativo di alcuni intermediari, nell'adempimento dell'adeguata verifica della clientela o nell'applicazione degli obblighi di conservazione e registrazione dei dati.

Per converso, la Banca d'Italia ha portato all'attenzione dell'UIF diverse operazioni con connotati di anomalia, non segnalate dagli intermediari. Con riferimento a tali segnalazioni, l'UIF ha spesso avviato verifiche di natura cartolare (e talora ispettiva) ovvero ha utilizzato l'informativa per arricchire le segnalazioni ricevute. Particolare attenzione è stata dedicata alle comunicazioni inerenti intermediari sottoposti ad amministrazione straordinaria.

Con riferimento alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, "Nuova disciplina del mercato dell'oro", l'UIF ha curato, nel 2011, l'istruttoria di 11 procedimenti sanzionatori (9 nel 2010) – ai sensi dell'art. 31 del DPR 148/88 – per violazione dell'obbligo di dichiarazione inerente operazioni per trasferimento o commercio di oro di valore pari o superiore a € 12.500. In tale quadro, l'UIF ha provveduto all'audizione degli interessati e ha trasmesso le previste relazioni illustrative al Ministero dell'Economia e delle finanze, competente per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.

Tavola 7.1

Irregolarità di rilievo amministrativo individuate nel triennio 2009-2011

	2009	2010	2011
OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA	16	29	62
VIOLAZIONE PER OPERAZIONI "ORO"	5	9	11

8 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

8.1 Collaborazione con FIU di altri paesi

Si è mantenuto intenso, nel corso del 2011, lo scambio di informazioni con le FIU estere finalizzato sia ad approfondire le segnalazioni ricevute sia a consentire all'UIF una proficua collaborazione con l'autorità giudiziaria italiana.

Gli scambi informativi tra le FIU si avvalgono delle infrastrutture del Gruppo Egmont e, in Europa, del Progetto FIU.NET. La rete Egmont si caratterizza per la sua ampiezza, collegando le 127 FIU che aderiscono all'Organizzazione, e per la capacità di realizzare, in piena sicurezza, scambi di informazioni efficaci e particolarmente rapidi. Il sistema FIU.NET offre alle FIU europee partecipanti funzionalità evolute per scambi maggiormente ampi, anche su base multilaterale.

Nel 2011 l'UIF ha ricevuto 696 richieste d'informazioni da FIU estere: 467 sono state effettuate attraverso il canale Egmont e 229 attraverso la rete FIU.NET, utilizzata con maggiore intensità rispetto al passato. Le comunicazioni inviate dall'UIF a FIU estere a riscontro di precedenti richieste sono state 632, di cui 440 tramite Egmont e 192 tramite FIU.NET.

Nello stesso periodo, l'UIF ha indirizzato 172 richieste di informazioni a controparti estere: 128 attinenti ad attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria italiana e 44 relative all'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette (tavola 8.1).

Tavola 8.1

<i>Scambi informativi con Financial Intelligence Unit estere</i>			
	2009	2010	2011
Richieste inoltrate	79	126	172
<i>di cui:</i>			
• per corrispondere ad esigenze dell'autorità giudiziaria	60	89	128
• per esigenze di analisi interna	19	37	44
Richieste ricevute	697	625	696
<i>di cui:</i>			
• Canale "Egmont"	561	482	467
• Canale "Fiu.Net"	136	143	229

Tra le FIU dalle quali provengono più richieste figurano quelle di Lussemburgo, Francia, Repubblica Slovacca, Belgio, Slovenia, San Marino. Per quanto riguarda le richieste effettuate dall'UIF, le FIU estere più frequentemente interpellate nel corso del 2011 sono state quelle di Lussemburgo, San Marino, Spagna, Cipro, Svizzera.

Nella trattazione delle richieste ricevute, l'UIF fornisce diretto riscontro alle controparti estere con le informazioni di cui dispone nei propri archivi. Provvede

inoltre a interessare – previo l’esplicito consenso delle controparti in ossequio a quanto previsto dagli standard internazionali – i competenti organismi investigativi nazionali (DIA e NSPV).

Sono proseguite, specie nelle sedi europee, le iniziative volte a migliorare l’efficacia della collaborazione e ampliarne l’ambito. In particolare, nel contesto del Progetto FIU.NET, è stata ulteriormente sviluppata la funzionalità che consente alle FIU, previa la crittazione dei propri archivi, di realizzare l’incrocio automatico delle informazioni disponibili in modo tale da individuare le ricorrenze. A tutela della riservatezza, tale incrocio (c.d. *matching*) è realizzato con metodologie che evitano lo scambio di informazioni nominative in prima battuta e consentono di individuare preventivamente le controparti estere in possesso di informazioni sugli specifici soggetti che interessano, indirizzando proficuamente il successivo scambio di informazioni.

Esercizi sperimentali di matching cui l’UIF ha partecipato insieme alle FIU di Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Olanda, Polonia, Regno Unito, Svezia e Slovenia, hanno consentito di individuare un notevole numero di ricorrenze. In alcuni casi di interesse prioritario, l’UIF ha attivato approfondimenti anche attraverso scambi di informazioni con FIU estere. Il notevole numero delle ricorrenze mostra l’elevata potenzialità dello strumento: l’efficiente utilizzo di esso è attualmente allo studio delle FIU europee.

Lo scambio informativo con le FIU estere costituisce un’importante fonte di arricchimento del patrimonio a disposizione dell’UIF per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

In particolare, le richieste di informazioni ricevute fanno di regola riferimento ad attività sospette che presentano elementi di collegamento con l’Italia, in relazione alle caratteristiche dei soggetti coinvolti o delle operazioni oggetto di analisi. L’istruttoria svolta per la collaborazione internazionale, quindi, consente spesso all’UIF di individuare casi di proprio interesse per l’approfondimento di fenomeni di portata transnazionale.

8.2 Principali tipologie riscontrate nella collaborazione internazionale

Tra le fattispecie più ricorrenti emerse nello svolgimento della collaborazione con FIU estere figurano le seguenti.

- *Est Europa: soggetti italiani che, direttamente o attraverso la costituzione di imprese all’estero, trasferiscono dall’Italia fondi che vengono utilizzati per ulteriori trasferimenti o impieghi non pienamente giustificabili alla luce dell’attività ufficialmente dichiarata.*
- *Paesi con regimi societari e fiscali privilegiati: soggetti italiani titolari in tali paesi di rapporti finanziari o beni reali, spesso attraverso veicoli societari, ove giacciono disponibilità che non appaiono facilmente giustificabili alla luce dell’attività ufficialmente dichiarata.*
- *Operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione connesse allo “scudo fiscale” che, al di là del pregresso illecito tributario, mostrano ulteriori profili di anomalia.*

- *Presenza, all'estero, di società o fondazioni facenti sostanzialmente capo a soggetti italiani, costituite con la sola apparente funzione di una diversa intestazione di beni per finalità di dissimulazione o di elusione o evasione fiscale.*
- *Soggetti che, senza un'apparente motivazione, effettuano ripetute operazioni di trasferimento di denaro, da o per l'estero, attraverso "money remitter".*
- *Flussi di denaro, movimentato tramite bonifici e assegni apparentemente connessi al pagamento di vincite di gioco, da cui emergono schemi complessi di attività sospette, facenti capo a soggetti già all'attenzione dell'autorità giudiziaria italiana.*

Informative spontanee ricevute da FIU controparti hanno consentito l'individuazione di casi di truffa ai danni dello Stato e di appropriazione indebita, prontamente comunicati all'autorità giudiziaria italiana. La collaborazione prestata dalle FIU estere ha reso possibile l'individuazione delle disponibilità interessate e l'adozione di provvedimenti cautelari.

Oltre alla condivisione di informazioni utili per le analisi di competenza, lo scambio internazionale tra FIU agevola lo svolgimento della successiva collaborazione sul piano giudiziario, anche con paesi con i quali non sussistono accordi per la cooperazione giudiziaria.

Nel corso del 2011 sono state ancora riscontrate alcune criticità nella collaborazione internazionale. In particolare, permangono casi nei quali informazioni non vengono fornite a motivo di specifici vincoli nel paese interessato, o viene rifiutato il consenso per l'ulteriore utilizzo in ambito investigativo delle informazioni fornite: è il caso, ad esempio, di fattispecie riguardanti reati non previsti come presupposto del riciclaggio (specie quelli di natura fiscale), ovvero di ostacoli derivanti dal segreto bancario. Difficoltà si riscontrano anche nell'ottenimento di informazioni relative al titolare effettivo di enti o società.

8.3 Altre forme di collaborazione, studio e scambio di esperienze

Oltre allo scambio di informazioni su casi specifici, l'UIF è impegnata in altre forme di collaborazione bilaterale con controparti estere, specie attraverso attività di assistenza tecnica o scambio di esperienze. Tra queste possono annoverarsi le iniziative di seguito riportate.

- *Approfondimenti congiunti con una FIU Dell'Europa centrale, basati sull'individuazione di fenomeni di interesse comune, attinenti a intensi e ricorrenti flussi finanziari transfrontalieri che coinvolgono soggetti e imprese dei due paesi.*
- *Lavori internazionali ed analisi, sia sulla base di segnalazioni di operazioni sospette sia attraverso l'esame dei flussi aggregati, per la ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili al fenomeno della pirateria marittima somala. (Il fenomeno, già oggetto di un rapporto del GAFI, è attualmente all'attenzione di un gruppo di lavoro delle Nazioni Unite).*
- *Contributo al progetto di ricerca ECOLEF (Economic and Legal Effectiveness of the AML/CFT Policy), condotto dall'Università di Utrecht e finanziato dalla Commissione*

Europea, relativo al funzionamento del sistema antiriciclaggio europeo. Il progetto si rivolge in particolare ai profili dell'efficacia delle misure antiriciclaggio, nel quadro del recepimento della terza direttiva comunitaria, e ha lo scopo di consentire un esame comparativo dei sistemi nazionali presi in considerazione e di individuare best practice.

- *Scambio di esperienze, con le FIU degli Stati Uniti d'America, della Federazione Russa e della Svezia, con esame delle caratteristiche dei rispettivi sistemi normativi e operativi antiriciclaggio e di questioni di interesse comune relative ai metodi di analisi e alla collaborazione internazionale.*
- *Progetto europeo di gemellaggio "Support to Anti-Money Laundering Structures and Financial Crimes Investigations Structures in Albania" realizzato dall'Unione Europea con la Banca Centrale d'Albania. L'UIF ha ospitato una delegazione della FIU albanese, fornendo assistenza tecnica in tema di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, analisi strategica e collaborazione internazionale. Alla visita in Italia ha fatto seguito una missione dell'UIF in Albania.*

9 COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E CON ALTRE AUTORITÀ NAZIONALI

9.1. Collaborazione con l'autorità giudiziaria

Anche nel 2011 la UIF ha intrattenuto una proficua attività di scambio di informazioni e di collaborazione con la magistratura.

In particolare, si è registrato un incremento significativo delle richieste di informazioni: da parte di Procure e Direzioni Distrettuali Antimafia sono pervenute complessivamente 170 richieste a fronte delle 118 del 2010.

Per corrispondere alle richieste, l'UIF ha condotto i necessari approfondimenti e reso disponibili le segnalazioni di operazioni sospette, le relazioni tecniche e le informative pervenute dalle FIU estere, nel rispetto dei previsti requisiti di riservatezza e confidenzialità.

All'autorità giudiziaria, inoltre, sono state inviate d'iniziativa 21 informative finalizzate a fornire supplementi conoscitivi per indagini in corso, anche sulla scorta degli esiti dell'attività ispettiva.

Particolarmente intensa è stata la collaborazione fornita alle principali Procure della Repubblica per indagini complesse sotto il profilo finanziario. L'UIF ha dato il proprio contributo nell'ambito di procedimenti penali di usura, attività illecite connesse con la raccolta dei rifiuti, possibile utilizzo illecito di contratti di factoring e appalti pubblici. In relazione a questi ultimi è proseguito lo scambio di informazioni sull'inchiesta legata alla c.d. "Loggia P4".

L'UIF ha inoltre fornito la collaborazione nell'ambito di un'indagine di riciclaggio che ha visto il coinvolgimento dell'associazione criminale "ndrangheta". In particolare, l'Unità ha individuato un complesso intreccio di flussi finanziari tra l'Italia e taluni paesi esteri e ha rilevato il già noto fenomeno dell'utilizzo anomalo di carte di pagamento, emesse talora da intermediari esteri, per effettuare ricorrenti e rilevanti prelievi di contante da sportelli automatici (ATM) eludendo gli ordinari presidi antiriciclaggio¹³.

Di rilievo è stato il contributo dato dall'UIF nell'ambito di un'indagine per riciclaggio presumibilmente commesso da un concessionario di autoveicoli collegato a una società di leasing nonché di un procedimento penale che ha messo in luce possibili illeciti connessi con ingenti rimesse di contante verso la Cina effettuati attraverso il canale dei money transfer.

Sono proseguite nel 2011, su indicazione di alcune Procure, le attività di scambio delle informazioni e di approfondimento, anche ispettivo, eseguite in materia di "scudo fiscale"; in particolare, sono state condotte ispezioni presso talune società fiduciarie che avevano eseguito operazioni di rimpatrio "giuridico" (cfr. infra, controlli ispettivi).

¹³ Vedi § 2.3.2.

La collaborazione con le Procure di Milano, Roma, Napoli e Forlì si è mantenuta su elevati livelli, mentre è continuata anche nel 2011 l'attività di supporto per alcune indagini incardinate presso le Procure di Firenze e Perugia. Rapporti di collaborazione sono proseguiti o sono stati instaurati, infine, con numerose altre Procure della Repubblica.

Con riferimento alle fattispecie di possibile rilevanza penale sono state trasmesse alle competenti Procure 56 denunce ex art. 331 c.p.p. di cui 18 desunte sulla base di segnalazioni di operazioni sospette.

L'invio di segnalazioni di operazioni sospette contenenti riferimenti a fattispecie di possibile rilevanza penale anche alla competente autorità giudiziaria – oltre che agli organi investigativi – risponde al principio di speditezza della segnalazione della notizia criminis.

La collaborazione con l'autorità giudiziaria si è dimostrata proficua per la stessa UIF, che ha colto le opportunità offerte dall'analisi finanziaria svolta in relazione a fattispecie oggetto di indagine, per approfondire le nuove tecniche e modalità operative di riciclaggio. In questo ambito, si è provveduto a utilizzare e a valorizzare le informazioni acquisite anche ai fini della elaborazione di nuovi schemi di comportamento anomalo volti ad agevolare l'individuazione, da parte dei soggetti tenuti alla collaborazione attiva, delle anomalie suscettibili di segnalazione (cfr. le comunicazioni, pubblicate nel 2011, in materia di usura e di *leasing*, riportate nella sezione “Normativa nazionale – “Normativa secondaria” – “Comunicazioni dell'UIF”).

Alcuni dipendenti dell'UIF, infine, hanno prestato la propria collaborazione in veste consulenziale per alcune Procure che ne avevano fatto espressa richiesta. Tale attività era funzionale ad alcune indagini in corso in materia di usura e riciclaggio e con riferimento al settore dei giochi e delle scommesse.

9.2 Collaborazione con altre autorità nazionali

Nell'anno 2011, l'UIF ha ulteriormente consolidato la rete di relazioni inter-istituzionali a livello nazionale, nella consapevolezza del ruolo determinante che la collaborazione tra le autorità riveste ai fini del corretto funzionamento del sistema antiriciclaggio.

In particolare, l'Unità ha collaborato con la Direzione Nazionale Antimafia (DNA), fornendo le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di “scudo fiscale”, nonché di conversione lire-euro, queste ultime talora anticipate da proposte di sospensione. Nell'ambito di tali informative sono state, altresì, comunicate le tipologie di operatività più rilevanti e ricorrenti.


L'UIF ha avviato, inoltre, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 231/2007, un confronto con la Consob al fine di pervenire alla stipula di un protocollo d'intesa, analogo a quello definito con l'ISVAP all'inizio del 2011 (cfr. Rapporto annuale 2010), volto a coordinare le attività ispettive e disciplinare gli scambi di informazioni e la condivisione di analisi e studi.

Analogo confronto è stato avviato con l'Agenzia delle Dogane, per regolare lo scambio di informazioni relative alle dichiarazioni di trasferimenti transfrontalieri di denaro contante, di cui al dal D.lgs. 195/2008.

10 ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE

10.1 Risorse umane e organizzazione

Nel 2011 la compagine dell'UIF è passata da 104 a 116 addetti, a seguito dell'assegnazione di 16 nuovi elementi, dei quali 11 di nuova assunzione, e alla fuoriuscita di 4 unità. L'ingresso di elementi neo assunti ha comportato l'abbassamento dell'età media della compagine complessiva da 47,5 a 45,5 anni. **Risorse umane**



La struttura organizzativa dell'Unità si conferma costituita da 6 Divisioni, cui si aggiungono tre organi collegiali, composti da dirigenti dell'Unità (Commissione consultiva per l'esame delle irregolarità, Nucleo attività ispettiva, Nucleo di coordinamento). **Struttura organizzativa**

Presso l'UIF è costituito, a norma di legge, un "Comitato di esperti", composto dal Direttore e da quattro membri nominati alla fine del 2009 con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia. Nel corso dell'anno il Comitato è stato informato delle principali scelte organizzative **Comitato di esperti**

ed operative dell'Unità. In particolare gli esperti hanno condiviso le linee di fondo del nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette e dei criteri di analisi finanziaria.

Formazione e addestramento

Nel 2011 è proseguita l'attività di formazione di base degli addetti all'Unità sulle materie istituzionali. Si sono, infatti, tenute 9 riunioni rivolte all'intera compagine del personale, per un totale di circa 17 ore. Ad alcuni incontri, presenti anche rappresentanti di diversi Servizi della Banca d'Italia, hanno partecipato relatori esterni.

La formazione esterna di tipo specialistico ha assorbito, nell'anno, 20 giorni/uomo, in taluni casi anche mediante la partecipazione di elementi dell'Unità ai corsi di formazione previsti dal piano di addestramento della Vigilanza della Banca d'Italia.

10.2 Risorse tecnologiche: la funzione informatica

Come già evidenziato nei capitoli precedenti, nel corso del periodo di riferimento sono stati portati a termine due progetti di ampia portata. Il primo è consistito nella realizzazione di una nuova applicazione integrata per la gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette (SOS), entrata in esercizio il 16 maggio 2011; il secondo ha condotto alla predisposizione di un nuovo sistema per la raccolta dei dati aggregati segnalati mensilmente dagli intermediari, avviato il 12 marzo 2012.

Segnalazioni di operazioni sospette

La realizzazione di un nuovo sistema informatico di gestione delle operazioni sospette era stata avviata nel 2010, con l'obiettivo di predisporre un'applicazione integrata idonea a elevare il livello di automazione dei processi di lavoro della gestione delle segnalazioni, in modo da far fronte al continuo aumento del flusso di segnalazioni sospette. Il nuovo sistema adotta internet quale unico canale di scambio fra la platea dei segnalanti, l'UIF e gli organi investigativi. La natura dei dati trattati e le caratteristiche funzionali del sistema hanno consentito un ampio riutilizzo dei servizi della piattaforma applicativa "INFOSTAT" – già utilizzata dalla Banca d'Italia per l'interazione verso l'esterno – che mette a disposizione su internet un insieme di servizi di ausilio ai segnalanti (registrazione e gestione delle utenze, *data entry*, controllo preventivo e inoltro segnalazioni, consultazione dei *feed-back*).

L'utilizzo del sito internet della Banca d'Italia quale canale di riferimento per lo scambio dei flussi informativi con l'esterno ha consentito di mettere a disposizione dei segnalanti non solo un vettore di trasporto dati rapido ed economico, ma anche una serie di servizi applicativi direttamente utilizzabili, che migliorano l'efficienza dei processi di scambio e la qualità del servizio fornito.

La procedura adotta un nuovo schema di segnalazione, che unifica il tracciato delle SOS per tutti i segnalanti e accresce la quantità di informazioni da fornire in forma strutturata, con l'obiettivo di ridurre la necessità di richieste di chiarimento fra

l'UIF e la platea dei segnalanti in sede di approfondimento delle segnalazioni nonché di consentire una migliore trattazione dei dati ricevuti attraverso strumenti informatici. Nel nuovo modello segnalativo è prevista una più netta separazione fra i dati informativi forniti in forma strutturata – operazioni, soggetti, rapporti e legami fra gli stessi – e gli elementi descrittivi in forma libera, che devono illustrare l'operatività e i motivi del sospetto. Inoltre, l'unificazione delle due categorie di segnalazioni provenienti dagli intermediari finanziari e dagli operatori non finanziari ha comportato una notevole standardizzazione dei processi di lavoro, oltre che la semplificazione della base dati.

La maggiore strutturazione delle informazioni consente l'attribuzione a ciascuna SOS di un *rating* basato sulla ricorrenza o meno di elementi rilevanti, agevolando l'attribuzione di ordini di priorità di trattamento delle segnalazioni basati su criteri più oggettivi.

È stata, inoltre, potenziata la possibilità di integrazione automatica dei dati con altri archivi gestiti da UIF e Banca d'Italia, ed eventualmente con archivi acquisiti dall'esterno. In generale, è aumentata la qualità delle analisi in virtù della maggior ricchezza e strutturazione della base dati, dei più avanzati strumenti di raccordo delle informazioni, della disponibilità di un ambiente integrato per la redazione dei riferimenti agli organi investigativi.

Le innovazioni introdotte, in particolare per quanto attiene alle modalità di produzione e di inoltro delle segnalazioni, consentono una sensibile diminuzione dei costi di gestione da parte dell'UIF oltre che degli stessi segnalanti. Il sistema è corredato di adeguati presidi di sicurezza in ordine sia all'integrità sia alla riservatezza dei dati, con la previsione anche di rigorosi requisiti di tracciabilità delle attività di accesso ed elaborazione compiute sulla base dati.

La nuova piattaforma telematica per lo scambio dei dati aggregati, unica per tutte le categorie di segnalanti, consente il superamento della preesistente situazione di frammentazione dei processi. Il sistema di raccolta delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate – S.A.R.A. prevedeva l'utilizzo della Rete Nazionale Interbancaria da parte delle banche e delle Poste Italiane S.p.A. e di supporti informatici per gli altri intermediari finanziari tenuti alle segnalazioni. Il nuovo sistema è ora completamente basato sulla piattaforma "INFOSTAT" della Banca d'Italia e, quindi, sul canale internet. La nuova piattaforma adotta uno schema segnalativo arricchito da ulteriori dettagli informativi, quali la localizzazione dell'intermediario segnalante e la residenza della clientela interessata dalle operazioni oggetto di segnalazione.

**Dati aggregati
antiriciclaggio**

Dalla realizzazione del progetto derivano molteplici vantaggi, in termini di maggiore efficienza dei processi di scambio e più elevata qualità dei dati, grazie alla messa a disposizione dei segnalanti di servizi *on-line* preposti alla diagnostica preventiva delle segnalazioni, alla ricezione e consultazione degli esiti dei controlli e alla predisposizione/invio dei flussi informativi.

I progetti che sono stati già realizzati, e quelli tuttora in via di consolidamento, hanno consentito una significativa strutturazione delle segnalazioni acquisite e dei

**Data
Warehouse**

flussi di dati aggregati relativi alle stesse, con un significativo incremento del patrimonio informativo dell'UIF. Peraltro, i dati raccolti dall'UIF richiedono, per la loro mole e per la complessità dei legami che intercorrono tra di essi, l'adozione di strumenti automatici di supporto all'analisi dei dati stessi e delle relazioni che tra tali dati intercorrono, con l'obiettivo di riuscire ad estrarre informazioni critiche, “nascoste” dalla moltitudine di dati presenti.

Per affrontare tali problematiche è stato avviato un progetto per la realizzazione di un *Data Warehouse* per la raccolta ed il trattamento di tutto il patrimonio informativo, consentendo di rendere più robusti, e al tempo stesso agili ed efficaci, i processi di analisi delle segnalazioni.

Il sistema – oltre provvedere all'integrazione di tutte le fonti informative interne all'UIF, quelle della Banca d'Italia e quelle esterne – dovrà fornire strumenti per un più agevole sfruttamento delle informazioni “integrate”, per la produzione di report utili, oltre che per le analisi, anche per le pubblicazioni statistiche. Tra gli obiettivi perseguiti con tale iniziativa progettuale figurano: la messa a punto di un sistema di classificazione automatica delle SOS utile alla definizione del tipo di trattamento in sede di analisi; l'adozione di più sofisticati strumenti di analisi volti a supportare l'attività di ricerca statistica per l'approfondimento dei fenomeni di riciclaggio; l'utilizzo di tecniche e strumenti di analisi visuale, finalizzate alla rappresentazione di relazioni non evidenti in una gran mole di dati e l'impiego di metodologie di text mining per l'estrazione di informazioni da contenuti non strutturati.

In prospettiva, il ridisegno del sistema informatico dell'Unità verrà completato con lo sviluppo di nuove funzionalità per la predisposizione, la raccolta e la conservazione dei flussi informativi relativi alle transazioni in oro nonché di un sistema automatizzato per la gestione degli scambi informativi con l'autorità giudiziaria e con le altre FIU.

GLOSSARIO

Archivio unico informatico (AUI)

Archivio formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel D.lgs. 231/2007.

Autorità di vigilanza di settore

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del D.lgs. 231/2007, sono le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) (cioè delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e dei soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e delle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari), all'articolo 11 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria) e all'articolo 13, comma 1, lettera a) (società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF e soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili).

Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

È stato istituito in base alle previsioni del DL 12 ottobre 2001, n. 369, convertito dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431. Esso è presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, ed è composto da undici membri, nominati dal Ministro dell'Economia e delle finanze, su designazione rispettivamente del Ministro dell'Interno, del Ministro della Giustizia, del Ministro degli Affari esteri, della Banca d'Italia, della Consob e dell'Unità di informazione finanziaria. I restanti componenti sono un dirigente in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di Finanza, un funzionario o ufficiale della Direzione Investigativa Antimafia, un ufficiale dei Carabinieri, un rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia. Gli enti che partecipano con propri rappresentanti nel CSF comunicano al Comitato, anche in deroga a ogni disposizione in materia di segreto d'ufficio, le informazioni riconducibili alla materia di competenza del Comitato stesso. Inoltre, l'Autorità Giudiziaria trasmette ogni informazione ritenuta utile per contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale. Il D.lgs. 231/2007 ha esteso le competenze iniziali, limitate al coordinamento in materia di contrasto finanziario al terrorismo, anche alla lotta al riciclaggio.

Congelamento

Sanzione economica consistente nel divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.

Direzione Investigativa Antimafia (DIA)

Organismo investigativo specializzato, a composizione interforze, con competenza su tutto il territorio nazionale. Istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno - con legge 30 dicembre 1991 n. 410 - ha il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività d'investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, in tutte le sue espressioni e connessioni, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di associazione di tipo mafioso o, comunque, ricollegabili all'associazione medesima.

Financial Intelligence Unit (FIU)

Unità centrale nazionale che, al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è incaricata di ricevere (e, se consentito, di richiedere), analizzare e trasmettere alle competenti autorità le segnalazioni di informazioni finanziarie, previste da leggi o regolamenti nazionali, relative a presumibili proventi di reato o a ipotesi di finanziamento del terrorismo.

In base alla scelta compiuta dal singolo legislatore nazionale, la FIU può assumere la natura di autorità amministrativa, di struttura specializzata costituita all'interno delle forze di polizia ovvero può essere incardinata nell'ambito dell'Autorità Giudiziaria. In alcuni Stati sono stati adottati modelli misti fra i precedenti.

Finanziamento del terrorismo

Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 109/2007, per il finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo; ovvero in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

FIU.NET

Infrastruttura di comunicazione decentrata tra le *Financial Intelligence Unit* (FIU) dell'Unione europea che consente uno scambio strutturato di informazioni su base multilaterale, garantendo standardizzazione applicativa, immediatezza e sicurezza degli scambi.

Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)

Organismo intergovernativo a carattere temporaneo, creato in ambito OCSE, che ha lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale. Le decisioni assunte vengono approvate in sede OCSE. Nel corso del mandato iniziale, affidato nel 1989, ha emanato 40 Raccomandazioni relative all'azione di monitoraggio in materia di riciclaggio, alle quali si sono aggiunte, nei mandati successivi, 9 Raccomandazioni Speciali relative al contrasto finanziario del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel 2012 con l'emanazione di 40 nuove Raccomandazioni. Il GAFI promuove inoltre la diffusione delle misure antiriciclaggio al di fuori dell'ambito dei paesi membri collaborando con altri organismi internazionali e approfondisce le nuove tendenze e tipologie di riciclaggio.

La denominazione inglese del GAFI è FATF (*Financial Action Task Force*).

Gruppo Egmont

Organismo a carattere informale, costituito nel 1995 da un gruppo di FIU, per sviluppare la cooperazione internazionale e accrescerne i benefici. Il numero delle FIU aderenti è progressivamente aumentato nel tempo (127 a dicembre 2011). Nel 2010 il Gruppo Egmont si è trasformato in una organizzazione internazionale, con Segretariato a Toronto, in Canada.

Istituti di moneta elettronica (Imel)

Imprese, diverse dalle banche, che svolgono in via esclusiva l'attività di emissione di moneta elettronica (vedi voce). Possono anche svolgere attività connesse e strumentali a quella esercitata in esclusiva e offrire servizi di pagamento. È preclusa loro l'attività di concessione di crediti in qualunque forma.

Lista dei paesi equivalenti

Elenco degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

Tale elenco, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 28 settembre 2011 (G.U. 5 ottobre 2011, n. 232), include i seguenti Stati: Australia; Brasile; Canada; Hong Kong; India Giappone; Repubblica di Corea; Messico; Federazione Russa; Singapore; Stati Uniti d'America; Repubblica del Sudafrica; Svizzera.

La lista include, con i medesimi effetti, anche i seguenti territori: Mayotte; Nuova Caledonia; Polinesia francese; Saint-Pierre e Miquelon; Wallis e Futuna; Aruba; Curacao; Sint Maarten; Bonaire; Sint Eustatius; Saba.

Mezzi di pagamento

Ai sensi del D.lgs. 231/2007, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Moneta elettronica

Strumento di pagamento prepagato costituito da un valore monetario che rappresenta un credito nei confronti dell'emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione di fondi il cui importo non sia inferiore al valore monetario emesso, accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente. Viene emessa da banche e Istituti di moneta elettronica (vedi voce).

Moneyval (*Select Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures*)

Sottocomitato dell'*European Committee on Crime Problems* del Consiglio d'Europa (CDPC) costituito nel settembre del 1997, opera come organo preposto alle politiche antiriciclaggio nell'ambito del Consiglio - tenendo conto anche delle misure adottate dal GAFI - rivolgendosi ai paesi aderenti specifiche raccomandazioni in materia e sottoponendo al cennato CDPC un rapporto annuale sull'attività svolta. Valuta le misure antiriciclaggio adottate dai paesi aderenti al Consiglio d'Europa, ma non membri del GAFI. Possiede lo *status* di *Associate Member* del GAFI, in qualità di gruppo regionale.

Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV)

Costituito all'interno del Corpo della Guardia di Finanza, opera in prima linea sul fronte della lotta al riciclaggio sia come organismo investigativo di polizia, sia come organo amministrativo di controllo del settore dell'intermediazione finanziaria, unitamente alla Banca d'Italia e alla DIA. Nell'espletamento della propria attività, si avvale dei poteri e delle facoltà che la legge riconosce ai suoi appartenenti con riferimento alla specifica disciplina valutaria, oltre che di quelli propri della materia fiscale.

OFAC (*Office of Foreign Assets Control*)

Agenzia del Dipartimento del tesoro statunitense, costituita sotto gli auspici del Sottosegretario del Tesoro per il terrorismo e l'*intelligence* finanziaria. L'OFAC regola e applica le sanzioni economiche e commerciali disposte, nello svolgimento della politica estera e della sicurezza nazionale, nei confronti di altri Stati, organizzazioni e individui stranieri.

OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio).

Comprendono gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani ed esteri, gli altri fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Paesi della Unione europea

Comprendono i 15 paesi che erano membri dell'Unione europea già prima del maggio 2004 (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) e i 12 paesi nuovi membri entrati a far parte della UE dopo tale data (Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria).

Paesi e territori a fiscalità privilegiata

Paesi e territori elencati (cosiddetta "*black list*") nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (G.U. 107 del 10 maggio 1999), nei decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 21 novembre 2001 (G.U. 273 del 23 novembre 2001) e del 23 gennaio 2002 (G.U. 29 del 4 febbraio 2002), da ultimo modificati dal decreto ministeriale del 27 luglio 2010 (G.U. 180 del 4 agosto 2010). L'elenco comprende i seguenti paesi: Abu Dhabi, Ajman, Andorra, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi (Sint Maarten - parte Olandese, Bonaire Saint Eustatius e Saba, Curacao), Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Dubai, Ecuador, Filippine, Fuijairah, Gibilterra, Gibuti (Ex Afar E Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isole Cook, Isole di Man, Isole Marshall, Isole Turks and Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius, Monaco, Monserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia Francese, Ras El Khaimah, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, San Marino, Sant'Elena, Seychelles, Sharjah, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Umm Al Qaiwain, Uruguay, Vanuatu.

Riciclaggio

L'articolo 648 *bis* del codice penale punisce per il reato di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, "sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 231/2007, costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

SGR (Società di gestione del risparmio)

Società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. In particolare, esse sono autorizzate a istituire fondi comuni di investimento, a gestire fondi comuni di propria o altrui istituzione, nonché patrimoni di SICAV, e a prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

SICAV (Società d'investimento a capitale variabile)

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti in forma societaria, introdotti nel nostro ordinamento dal D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, ora disciplinati dal Testo unico in materia d'intermediazione finanziaria.

Società fiduciaria

Società che esercita in forma di impresa l'amministrazione di beni per conto di terzi. Rientrano nel novero delle società fiduciarie due distinte categorie: le cosiddette fiduciarie "statiche", disciplinate dalla l. 1966 del 1939, che svolgono attività di amministrazione fiduciaria di beni di terzi in modo conservativo, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico; le cd. fiduciarie "dinamiche", abilitate alla gestione di portafogli di investimento su base individuale congiunta al servizio di intestazione fiduciaria, iscritte nella sezione speciale dell'albo tenuto dalla Consob.

Titolare effettivo

La persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. I criteri per l'individuazione del titolare effettivo sono riportati in un allegato tecnico al D.lgs. 231/2007.